

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	.....	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
1999/C 376 E/01	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [COM(1999) 348 def. — 1999/0154(CNS)] .....	1
1999/C 376 E/02	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea [COM(1999) 444 def. — 1999/0196(CNS)] .....	18
1999/C 376 E/03	Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti [COM(1999) 438 def. — 1999/0190(CNS)] .....	20
1999/C 376 E/04	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [COM(1999) 337 def. — 1999/0153(COD)] <sup>(1)</sup> .....	24
1999/C 376 E/05	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia [COM(1999) 516 def. — 1999/0213(CNS)] .....	38
1999/C 376 E/06	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune [COM(1999) 536 def. — 1999/0209(CNS)] .....	40

**IT**

2

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
1999/C 376 E/07	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 [COM(1999) 487 def. — 1999/0204(COD)] .....	42
1999/C 376 E/08	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine [COM(1999) 487 def. — 1999/0205(COD)] .....	52
1999/C 376 E/09	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali all'attuazione della politica comune della pesca [COM(1999) 541 def. — 1999/0218(CNS)] <sup>(1)</sup> .....	54
1999/C 376 E/10	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze [COM(1999) 496 def. — 1999/0203(CNS)] <sup>(1)</sup> .....	58
	Progetto — Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla partecipazione della Norvegia alle attività dell'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze .....	59



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale**

(1999/C 376 E/01)

COM(1999) 348 def. — 1999/0154(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 7 settembre 1999)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) l'Unione si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone; che ai fini della progressiva realizzazione di tale spazio la Comunità adotta nel settore della cooperazione giudiziaria i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno;
- (2) le divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giudiziaria e sul riconoscimento rendono più difficile la libera circolazione delle persone nonché il buon funzionamento del mercato interno; che è pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e semplificare le formalità affinché le sentenze siano riconosciute ed eseguite in modo rapido ed semplice;
- (3) tale materia rientra nel settore della cooperazione giudiziaria civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato;
- (4) in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, enunciati dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono quindi essere realizzati compiutamente solo a livello comunitario; il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non eccede quanto è necessario a tal fine;
- (5) gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell'articolo 293, paragrafo 4 del trattato CE, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in appresso la Convenzione di Bruxelles) <sup>(1)</sup>; tale convenzione — la quale rientra nel corpo

giuridico comunitario ed è stata resa applicabile a tutti i nuovi Stati membri — ha formato oggetto di lavori di revisione e che il Consiglio ha approvato il contenuto del testo così rivisto; che è opportuno garantire la continuità dei risultati ottenuti nell'ambito di tale revisione;

- (6) per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme disciplinanti la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile;
- (7) il campo d'applicazione del presente regolamento deve comprendere sostanzialmente tutta la materia civile e commerciale: le esclusioni da tale campo d'applicazione devono pertanto essere ridotte al minimo.
- (8) le controversie soggette al suddetto regolamento devono presentare elementi di collegamento con il territorio degli Stati membri vincolati dal regolamento stesso; le norme comuni si applicano quindi, in linea di principio, in tutti i casi nei quali il convenuto è domiciliato in uno di tali Stati;
- (9) i convenuti domiciliati in paesi terzi sono assoggettabili alle norme sui conflitti di competenza vigenti nel territorio dello Stato del giudice adito e che i convenuti domiciliati nel territorio di uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento devono continuare ad essere assoggettati alla convenzione di Bruxelles; che, ai fini della libera circolazione delle sentenze, le decisioni emesse in base a tali norme devono essere riconosciute ed attuate nel territorio della Comunità secondo le disposizioni del presente regolamento;
- (10) le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno alla competenza generale del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo che in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento; per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da incrementare la trasparenza delle norme comuni e prevenire i conflitti di competenza;

<sup>(1)</sup> Cfr. versione consolidata nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.

- (11) il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento diretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia;
- (12) nei contratti d'assicurazione, di lavoro e di consumo è opportuno tutelare la parte più debole consentendo in alcuni casi a quest'ultima, in deroga alla regola generale, di adire il giudice del proprio luogo di domicilio;
- (13) si deve tener conto del crescente sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione, in particolare nel settore del consumo; che la commercializzazione dei beni e servizi con mezzi di comunicazione elettronica accessibili in un determinato Stato membro costituisce un'attività rivolta verso il territorio di quest'ultimo; il consumatore, ove sia domiciliato in questo Stato, deve beneficiare della tutela garantita dal regolamento qualora, dal proprio domicilio, sottoscriva un contratto di consumo con mezzi di comunicazione elettronica;
- (14) per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di lavoro, di assicurazione e di consumo deve essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente; è per contro opportuno regolamentare le clausole attributive di competenza inserite in contratti che mettono in contatto parti aventi un potere contrattuale disuguale;
- (15) le norme di massima stabilite dal regolamento devono essere dotate della necessaria flessibilità affinché si adattino alle particolarità procedurali vigenti in certi Stati membri; a questo scopo è necessario introdurre nel regolamento talune delle disposizioni contenute nel protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles;
- (16) il funzionamento armonioso della giustizia a livello comunitario presuppone che non vengano adottate, in due Stati membri competenti in base al presente regolamento, decisioni tra loro incompatibili; è necessario stabilire un meccanismo chiaro ed automatico per la risoluzione dei casi di litispendenza e di connessione ed è opportuno definire in modo autonomo la data alla quale una causa si considera «pendente», viste le differenze nazionali esistenti in materia;
- (17) la reciproca fiducia nella giustizia all'interno della Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento salvo che vi siano contestazioni;
- (18) la reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, la decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido; a tale fine la dichiarazione di esecutività deve essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza rilevanza d'ufficio dei motivi di diniego del riconoscimento indicati nel presente regolamento;
- (19) il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la decisione emessa, il convenuto possa eventualmente proporre un ricorso secondo i principi del contraddittorio, qualora ritenga dimostrato uno dei motivi di diniego del riconoscimento; il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività;
- (20) è d'uopo garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles ed il presente regolamento e al tale fine devono stabilirsi adeguate disposizioni transitorie; che la stessa continuità deve caratterizzare altresì l'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 <sup>(1)</sup> deve continuare ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- (21) a norma degli articoli 1 e 2 dei protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e sulla posizione della Danimarca <sup>(2)</sup>, questi Stati non partecipano all'adozione del presente regolamento; di conseguenza il presente regolamento non vincola il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca e non si applica nei confronti di questi Stati;
- (22) la convenzione di Bruxelles rimarrà in vigore nei rapporti tra gli Stati membri vincolati e quelli non vincolati dal presente regolamento ed è quindi indispensabile stabilire norme chiare sui rapporti tra il presente regolamento e la convenzione di Bruxelles;
- (23) lo stesso spirito di coerenza esige che il presente regolamento non incida sulle norme stabilite in tema di competenza e riconoscimento delle decisioni da altri atti normativi comunitari;
- (24) il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali;
- (25) entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione esamina l'applicazione dello stesso allo scopo di proporre, se del caso, le necessarie modifiche,

<sup>(1)</sup> Cfr. versione consolidata in GU C 27 del 26.1.1998, pagg. 1 e 28.

<sup>(2)</sup> GU C 340 del 10.11.1997, pagg. 99-101.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### CAMPO D'APPLICAZIONE

#### Articolo 1

Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- 1) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
- 2) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
- 3) la sicurezza sociale;
- 4) l'arbitrato.

## CAPO II

### COMPETENZA

#### Sezione 1

#### Disposizioni generali

##### Articolo 2

Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone aventi il domicilio nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato.

Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Il domicilio delle società e delle altre persone giuridiche è determinato a norma dell'articolo 57.

Il termine «Stato membro» designa, salvo disposizione contraria, qualsiasi Stato membro vincolato dal presente regolamento.

##### Articolo 3

Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I del presente regolamento.

#### Articolo 4

Se il convenuto è domiciliato in un paese terzo, la competenza nei singoli Stati membri è determinata dalla legge di ciascuno di essi, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23.

Chiunque abbia il domicilio nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I.

Se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento, la competenza è disciplinata dalla convenzione di Bruxelles, nella versione vigente nello Stato membro stesso.

## Sezione 2

### Competenze speciali

#### Articolo 5

La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1. a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo d'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio;
- b) salvo diversa convenzione, il luogo d'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
  - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
  - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
- c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

2. in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere di quest'ultima secondo la legge del foro, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;

3. in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
4. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempreché secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile;

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato membro contro le quali sia stata promossa un'azione penale per reati non dolosi davanti ai giudici di un altro Stato membro, di cui non siano cittadini, possono farsi difendere da rappresentanti anche senza comparire personalmente. Il giudice adito può tuttavia ordinare la comparizione personale; se la comparizione non avviene, il riconoscimento e l'esecuzione della decisione che è stata emessa sull'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potranno essere negati negli altri Stati membri.

5. qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui queste sono situate;
6. qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico:

a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento

o

b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia;

Il punto 1 si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di diritti sul carico o era titolare di diritti sul carico al momento dell'assistenza o del salvataggio.

#### Articolo 6

La persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro può inoltre essere convenuta:

1. in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;

2. qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale;

La competenza giurisdizionale di cui al primo comma non può essere fatta valere né in Germania né in Austria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro può essere chiamata a comparire davanti ai giudici:

— della Repubblica federale di Germania, in applicazione degli articoli 68, e da 72 a 74 del Codice di procedura civile (Zivilprozeßordnung) concernenti la *litis denuntiatio*;

— della Repubblica d'Austria, conformemente all'articolo 21 del Codice di procedura civile (Zivilprozeßordnung) concernente la *litis denuntiatio*;

3. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;
4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

#### Articolo 7

Il giudice di un determinato Stato membro che, in base al presente regolamento, abbia competenza per le controversie relative alla responsabilità nell'impiego o nell'esercizio di una nave, o qualsiasi altro giudice che lo sostituisca in forza della legislazione interna del medesimo Stato, è altresì competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

#### Sezione 3

### Competenza in materia d'assicurazioni

#### Articolo 8

In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l'applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5.

#### Articolo 9

L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

1. davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o
2. in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o dal beneficiario, oppure
3. se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno degli Stati membri presso il quale sia stata proposta l'azione contro il coassicuratore delegatario.

L'assicuratore che non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno degli Stati membri, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in un determinato Stato membro, è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente il domicilio nel territorio di questo Stato membro.

#### Articolo 10

Inoltre l'assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato il fatto dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Egli può parimenti essere convenuto davanti a tale giudice nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

#### Articolo 11

In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta dalla persona lesa l'azione contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.

Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice adito ai sensi del secondo comma è competente anche nei loro confronti.

La competenza giurisdizionale di cui al comma precedente non può essere fatta valere né in Germania né in Austria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro può essere chiamata a comparire davanti ai giudici:

- della Repubblica federale di Germania, in applicazione degli articoli 68, e da 72 a 74 del codice di procedura civile (Zivilprozeßordnung) concernenti la *litis denuntiatio*;
- della Repubblica d'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozeßordnung) concernente la *litis denuntiatio*.

#### Articolo 12

Salve le disposizioni dell'articolo 11, terzo comma, l'azione dell'assicuratore può esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia esso contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della presente sezione.

#### Articolo 13

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da convenzioni:

1. posteriori al sorgere della controversia, o
2. che consentano al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
3. che, concluse tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza nel medesimo Stato membro al momento della stipula del contratto, abbiano l'effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni, o
4. concluse da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato membro, o
5. riguardante un contratto di assicurazione, in quanto questo copra uno o più rischi di cui all'articolo 14.

#### Articolo 14

I rischi di cui all'articolo 13, punto 5, sono i «grandi rischi» ai sensi dell'articolo 5, lettera d), della direttiva 73/239/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, qualsiasi rischio connesso in via accessoria ad uno dei rischi indicati al punto 1.

#### Sezione 4

### Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

#### Articolo 15

Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi dal consumatore per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione,

1. qualora si tratti di vendita a rate di beni mobili materiali,
2. qualora si tratti di prestito con rimborso rateizzato o di altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,
3. in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona svolgente attività commerciali o professionali nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore ovvero attività commerciali o professionali rivolte con qualsiasi mezzo verso questo Stato o verso un gruppo di paesi comprendente questo Stato, purché il contratto stesso rientri nell'ambito di tali attività.

<sup>(1)</sup> GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno degli Stati membri, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede in uno Stato membro determinato, essa è considerata, per le controversie relative all'esercizio delle medesime, come domiciliata nel territorio di questo Stato.

La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto, a meno che non prevedano prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

#### Articolo 16

L'azione del consumatore avverso la controparte contrattuale può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio la controparte ha il proprio domicilio o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

L'azione della controparte contrattuale avverso il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio.

Il primo e secondo comma non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della presente sezione.

#### Articolo 17

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da convenzioni:

1. posteriori alla nascita della controversia
  - o
2. che consentano al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione
  - o
3. che, concluse tra un consumatore e una controparte contrattuale aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuiscono la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.

#### Sezione 5

### Competenza in materia di contratti individuali di lavoro

#### Articolo 18

La competenza di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, punto 5.

Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno degli Stati membri ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede in un determinato Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative all'esercizio delle medesime, come domiciliato nel territorio di questo Stato.

#### Articolo 19

Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

1. davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o
2. in un altro Stato membro:
  - a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività ovvero dell'ultimo luogo in cui svolgeva abitualmente la propria attività;
  - b) qualora il lavoratore non svolga o non svolgesse abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto.

#### Articolo 20

L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro in cui il lavoratore è domiciliato.

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della presente sezione.

#### Articolo 21

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da convenzioni posteriori al sorgere della controversia, o che consentano al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione.

#### Sezione 6

### Competenze esclusive

#### Articolo 22

Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

1. in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione d'immobili, i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

Tuttavia in materia di contratti di locazione di immobili ad uso privato temporaneo, stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché il locatario sia una persona fisica e il proprietario ed il locatario siano domiciliati nel medesimo Stato membro;

2. in materia di validità, nullità o scioglimento di società o altre persone giuridiche, aventi la propria sede nel territorio di un determinato Stato membro, o riguardo alle decisioni dei relativi organi, i giudici di tale Stato. Per determinare la sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato;

3. in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti;

4. in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli nonché di diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale,

salva la competenza spettante all'Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio dei brevetti europei sottoscritta a Monaco il 5 ottobre 1973, i giudici di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva, indipendentemente dal domicilio, in materia di iscrizione o validità del brevetto europeo rilasciato dal proprio Stato.

5. in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova il luogo dell'esecuzione.

#### Sezione 7

### Proroga di competenza

#### Articolo 23

Qualora le parti, di cui almeno una sia domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o a questi giudici. Tale competenza è esclusiva, salvo il diverso accordo tra le parti.

La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

- a) per iscritto oppure oralmente con conferma scritta, o
- b) in una forma corrispondente alla prassi seguita dalle parti nei loro rapporti reciproci, o
- c) nel commercio internazionale, in una forma corrispondente ad usi che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che in tale campo sono ampiamente conosciuti e regolarmente rispettati dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che consenta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.

Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola attributiva di competenza è domiciliata nel territorio di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici designati non abbiano declinato la competenza.

Le clausole attributive di competenza sono nulle se contrastano con le disposizioni degli articoli 13 e 17 o derogano alla competenza esclusiva attribuita ai giudici dall'articolo 22.

#### Articolo 24

Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulti da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di qualsiasi Stato membro è competente se il convenuto è comparso davanti ad esso. Tale norma non si applica se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22.

#### Sezione 8

### Esame della competenza e della ammissibilità

#### Articolo 25

Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva del giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

#### Articolo 26

Qualora il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro sia citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro ma non compaia, tale giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si accerti che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale, od un atto equivalente, in tempo utile perché potesse presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

Si applicano, anziché il secondo comma, le disposizioni nazionali d'attuazione della direttiva . . . del Consiglio sulla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, qualora l'atto introduttivo del giudizio o un atto equivalente debbano essere trasmessi in esecuzione di queste disposizioni.

Sino all'entrata in vigore delle disposizioni nazionali d'attuazione della direttiva di cui al terzo comma, si applicano le disposizioni della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione o comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, qualora l'atto introduttivo del giudizio o un atto equivalente debbano essere trasmessi in esecuzione di questa convenzione.

#### Sezione 9

##### **Litispendenza e connessione**

###### *Articolo 27*

Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, il giudice adito successivamente sospende d'ufficio il procedimento finché non si accerti la competenza del giudice adito in precedenza.

Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

###### *Articolo 28*

Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili.

###### *Articolo 29*

Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice adito in precedenza.

###### *Articolo 30*

Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:

1. quando l'atto introduttivo del giudizio o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia ommesso di prendere tutte le iniziative prescritte per la notificazione o comunicazione dell'atto stesso al convenuto, o
2. se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia ommesso di prendere tutte le iniziative prescritte per il deposito dell'atto stesso.

#### Sezione 10

##### **Provvedimenti provvisori e cautelari**

###### *Articolo 31*

I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di un determinato Stato membro, possono essere richiesti al giudice di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito spetta al giudice di un altro Stato membro.

#### CAPO III

##### **RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE**

###### *Articolo 32*

Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi provvedimento adottato da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio un decreto, una sentenza, un'ordinanza o un mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

In Svezia, nei procedimenti sommari relativi alle ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) ed ai provvedimenti cautelari (handräckning), i termini «giudici», «tribunale», «giudici» e «autorità giudiziaria» comprendono l'autorità pubblica svedese competente per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).

## Sezione 1

**Riconoscimento***Articolo 33*

Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che invochi il riconoscimento in via principale può far dichiarare, secondo la procedura di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, il riconoscimento della decisione.

Il giudice di qualsiasi Stato membro, dinanzi al quale il riconoscimento venga invocato in via incidentale, è competente a deliberare sull'esistenza dei motivi di diniego del riconoscimento ai sensi degli articoli 41 e 42.

## Sezione 2

**Esecuzione***Articolo 34*

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in qualsiasi altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

*Articolo 35*

L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità competente di cui all'allegato II del presente regolamento.

La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui si chiede l'esecuzione ovvero dal luogo dell'esecuzione.

*Articolo 36*

Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate dalla legge dello Stato richiesto.

L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice o dell'autorità competente adita. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore alle liti.

Il comma precedente non si applica se l'autorità competente è un'autorità amministrativa.

All'istanza devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 50.

*Articolo 37*

La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 50 e senza alcun esame dei motivi di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 41 e 42. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

*Articolo 38*

Il provvedimento sull'istanza di dichiarazione d'esecutività è reso noto immediatamente al richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto.

La dichiarazione di esecutività deve essere notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, allegando la decisione qualora questa non sia già stata notificata alla parte stessa.

*Articolo 39*

Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione emessa sull'istanza di dichiarazione d'esecutività.

Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all'allegato III.

Il ricorso è esaminato secondo le norme del procedimento in contraddittorio.

Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti al giudice investito del ricorso, si applicano le disposizioni dell'articolo 26 anche qualora essa non sia domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.

Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è pari a due mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata in mani proprie o nel domicilio. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

*Articolo 40*

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata unicamente con il ricorso di cui all'allegato IV.

*Articolo 41*

Il giudice investito di un ricorso ai sensi degli articoli 39 o 40 decide entro brevi termini. Esso nega o revoca la dichiarazione di esecutività se:

1. la dichiarazione di esecutività è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

2. l'atto introduttivo del giudizio od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e nel modo appropriato perché potesse presentare le proprie difese, salvo che questi abbia omissis di impugnare la decisione pur avendone la possibilità.
3. la decisione è in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
4. la decisione è in contrasto con una decisione che sia stata emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in paese terzo, nell'ambito di una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, e che presenti i requisiti necessari per essere riconosciuta nello Stato richiesto.

In nessun caso la decisione dello Stato membro d'origine può formare oggetto di un riesame del merito.

#### Articolo 42

Il giudice investito di un ricorso ai sensi degli articoli 39 o 40 nega o revoca la dichiarazione di esecutività in caso di mancata osservanza delle sezioni 3, 4 e 6 del capo II.

Nella determinazione delle competenze di cui al comma precedente, l'autorità richiesta è vincolata dagli accertamenti di fatto sui quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.

Salva l'applicazione del primo comma, non è ammesso il controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non sono influenzate dall'ordine pubblico di cui all'articolo 41, punto 1.

#### Articolo 43

Il giudice davanti al quale è proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento se nello Stato d'origine la decisione straniera è stata impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per l'impugnazione.

Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia da lui predeterminata.

#### Articolo 44

Qualora una decisione debba essere riconosciuta a norma del presente regolamento, l'istante può chiedere provvedimenti provvisori e cautelari in conformità della legge dello Stato membro richiesto senza che sia necessaria la dichiarazione di esecutività di cui all'articolo 37.

La dichiarazione di esecutività implica l'autorizzazione ad adottare provvedimenti cautelari.

In pendenza del termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 39 contro la dichiarazione di esecutività, e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione al riguardo, possono adottarsi solo provvedimenti cautelari sui beni della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione.

#### Articolo 45

Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, il giudice rilascia la dichiarazione di esecutività solo per una o più parti della decisione.

L'istante può chiedere una dichiarazione di esecutività parziale.

#### Articolo 46

Le decisioni straniere che impongano una penalità di mora sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura della penalità è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.

#### Articolo 47

L'istante che nello Stato di origine ha usufruito in tutto o in parte del gratuito patrocinio o di un'esenzione dalle spese benefica, nel procedimento di cui alla presente sezione, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione dalle spese più ampia che sia prevista nel diritto dello Stato richiesto.

#### Articolo 48

Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro richiesto.

#### Articolo 49

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato in cui è chiesta l'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

### Sezione 3

#### Disposizioni comuni

#### Articolo 50

La parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve produrre una copia della decisione recante ogni requisito di autenticità.

Fatto salvo l'articolo 52, la parte che chiede la dichiarazione di esecutività deve inoltre produrre l'attestato di cui all'articolo 51.

#### *Articolo 51*

Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione rilasciano, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato redatto conformemente al formulario di cui all'allegato V.

#### *Articolo 52*

Qualora l'attestato non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente possono fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, se ritengono di essere informati a sufficienza, disporre la dispensa.

Qualora il giudice o l'autorità lo richiedano deve essere presentata una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione è autenticata da una persona competente a tal fine in uno degli Stati membri.

#### *Articolo 53*

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati nell'articolo 50, né per l'eventuale procura alle liti.

### CAPO IV

#### **ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE**

#### *Articolo 54*

Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro con la procedura di cui agli articoli da 34 a 49. Il giudice davanti al quale è proposto ricorso ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40, nega o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

L'atto prodotto deve presentare ogni requisito di autenticità stabilito dalla legge dello Stato d'origine.

Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo III.

L'autorità competente di uno Stato membro presso la quale è stato formato o registrato l'atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato redatto conformemente al formulario di cui all'allegato VI.

#### *Articolo 55*

Le transazioni concluse davanti al giudice in corso di giudizio ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine sono esecutive nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l'autorità competente di uno Stato membro, presso cui è stata conclusa la transazione, rilascia su richiesta di qualsiasi parte interessata un attestato redatto conformemente al formulario di cui all'allegato V.

Le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da queste autenticate sono parimenti considerate atti pubblici ai sensi dell'articolo 54, primo comma.

### CAPO V

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 56*

Per determinare se una parte abbia il suo domicilio nel territorio dello Stato membro in cui pende il procedimento, il giudice applica la legge interna. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato in cui pende il procedimento, il giudice, per stabilire se essa abbia il domicilio in un determinato altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo.

#### *Articolo 57*

Ai fini del presente regolamento, le società e le altre persone giuridiche sono domiciliate nello Stato membro in cui si trova la loro sede statutaria, o la loro amministrazione centrale, oppure il loro centro d'attività principale.

### CAPO VI

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### *Articolo 58*

Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle domande proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia le decisioni emesse dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento nei rapporti tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto al momento della domanda.

## CAPO VII

## RAPPORTI CON ALTRI ATTI NORMATIVI

## Articolo 59

Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la competenza giurisdizionale ed il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari e che sono stabilite da atti comunitari o da normative nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.

## Articolo 60

Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles.

Tuttavia si applica in ogni caso la convenzione di Bruxelles:

1. quando il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento o quando gli articoli 16 e 17 della convenzione di Bruxelles conferiscono la competenza ai giudici di un tale Stato;
2. in materia di litispendenza o di connessione ai sensi degli articoli 21 e 22 della convenzione di Bruxelles, quando le domande giudiziali sono presentate in uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento ed in uno Stato membro vincolato dal medesimo.

Le decisioni emesse in qualsiasi Stato membro, vincolato o non vincolato dal presente regolamento, da un giudice dichiaratosi competente in base alla convenzione di Bruxelles sono riconosciute ed eseguite a norma del capo III negli Stati membri vincolati dal presente regolamento.

## Articolo 61

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 58, secondo comma, 62 e 63, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni e il trattato seguenti:

- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;
- la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;

- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
- la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957;
- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959;
- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959;
- la convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963;

- la convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966;
- la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969;
- la convenzione tra il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971;
- la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971;
- la convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973;
- la convenzione tra la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977;
- la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982;
- la convenzione tra la Spagna e la Repubblica federale di Germania per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983;
- la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984;
- la convenzione tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986; e
- il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore.

#### Articolo 62

Il trattato e le convenzioni di cui all'articolo 61 continuano a produrre i loro effetti nelle materie non soggette al presente regolamento.

Essi continuano a produrre i loro effetti per le decisioni emesse e per gli atti pubblici formati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 63

Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale ed il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari. Tali convenzioni sono le seguenti:

- Convenzione sul rilascio dei brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo, sottoscritta a Monaco il 5 ottobre 1973);
- Convenzione di Varsavia ...
- ...

Ai fini della sua interpretazione uniforme, il primo comma si applica nel modo seguente:

1. il presente regolamento non impedisce che il giudice di uno Stato membro partecipante ad una determinata convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza sulla convenzione stessa anche qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato non partecipante alla medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 20 del presente regolamento;
2. le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa ad una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento.

Si applicano le condizioni di riconoscimento ed esecuzione stabilite dalle convenzioni riguardanti materie particolari cui partecipino lo Stato d'origine e lo Stato richiesto. Si possono in ogni caso applicare le disposizioni del presente regolamento relative alla procedura di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

#### Articolo 64

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori alla sua entrata in vigore, con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles, a non riconoscere le decisioni emesse segnatamente in un altro Stato partecipante alla convenzione nei confronti di un convenuto domiciliato o residente nel territorio di un paese terzo, qualora siano fondate, in un caso previsto all'articolo 4, della convenzione, soltanto su criteri di competenza indicati dall'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

## CAPO VIII

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 65*

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.

*Articolo 66*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni normative che modificano le leggi di cui all'alle-

gato I o la designazione degli organi giurisdizionali o le autorità competenti di cui agli allegati II e III. La Commissione modifica di conseguenza gli allegati interessati.

*Articolo 67*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

**ALLEGATO I**

Le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, ed all'articolo 4, secondo comma, sono le seguenti:

- in Belgio: l'articolo 15 del codice civile (Code civil — Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del codice giudiziario (Code judiciaire — Gerechtelijk Wetboek);
  - in Germania: l'articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozeßordnung);
  - in Grecia: l'articolo 40 del codice di procedura civile (Κώδικας πολιτικής δικονομίας);
  - in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil);
  - in Italia: l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
  - nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil);
  - in Austria: l'articolo 99 della legge sulla competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm);
  - nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);
  - in Portogallo: l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 65 A, lettera c) del codice di procedura civile (Código de Processo Civil) e l'articolo 11 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo de Trabalho);
  - in Finlandia: «oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken», il capo 10, articolo 1, primo comma, seconda, terza e quarta frase;
  - in Svezia: il capo 10, articolo 3, primo comma, prima frase del codice di procedura civile (rättegångsbalken).
-

*ALLEGATO II*

I giudici o le autorità competenti dinanzi alle quali devono essere proposte le istanze di cui all'articolo 35 sono le seguenti:

- 
- 
- 

---

*ALLEGATO III*

Gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 39 sono le seguenti:

- 
- 
- 

---

*ALLEGATO IV*

I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 40 sono i seguenti:

- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;
- «Rechtsbeschwerde», nella Repubblica federale di Germania;
- «Revisionsrekurs», in Austria;
- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo;
- ricorso dinanzi al «korkein oikeus/högsta domstolen», in Finlandia;
- ricorso dinanzi allo «Högsta domstolen», in Svezia;

---

ALLEGATO V

**Attestato di cui agli articoli 51 e 55 del regolamento CE ... del Consiglio, relativo alle decisioni ed alle transazioni giudiziarie**

(Italiano, italien, italian, italienisch, italiaans ...)

- 1. Stato d'origine .....
- 2. Organo giurisdizionale o autorità che rilascia l'attestato
  - 2.1. Nome .....
  - 2.2. Indirizzo .....
  - 2.3. Tel./fax/posta elettronica .....
- 3. Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione/davanti al quale è stata conclusa la transazione
  - 3.1. Tipo di organo giurisdizionale .....
  - 3.2. Sede dell'organo giurisdizionale .....
- 4. Decisione/transazione giudiziaria
  - 4.1. Data .....
  - 4.2. Numero di riferimento .....
  - 4.3. Parti in causa
    - 4.3.1. Nome(i) dell' (degli) attore(i) .....
    - 4.3.2. Nome(i) del (dei) convenuto(i) .....
    - 4.3.3. Nome delle eventuali altre parti .....
  - 4.4. Decisioni contumaciali
    - 4.4.1. Data di notificazione della domanda giudiziale .....
  - 4.5. Il testo del dispositivo figura nell'allegato del presente attestato
- 5. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il gratuito patrocinio .....

La decisione/ transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato d'origine (articoli 31/51 della convenzione) contro:

Nome: .....

Fatto a ....., data .....

Firma e/o timbro

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO VI

**Attestato di cui all'articolo 54 del regolamento CE ... del Consiglio, relativo agli atti pubblici**

(Italiano, italien, italian, italienisch, italiaans ...)

1. Stato d'origine .....
2. Organo giurisdizionale o autorità che rilascia l'attestato
  - 2.1. Nome .....
  - 2.2. Indirizzo .....
  - 2.3. Tel./fax/posta elettronica .....
3. Autorità che ha autenticato l'atto
  - 3.1. Autorità intervenuta nella formazione dell'atto pubblico (se del caso)
    - 3.1.1. Nome e titolo dell'autorità .....
    - 3.1.2. Sede dell'autorità .....
  - 3.2. Autorità che ha registrato l'atto pubblico (se del caso)
    - 3.2.1. Tipo di autorità .....
    - 3.2.2. Sede dell'autorità .....
4. Atto pubblico
  - 4.1. Descrizione dell'atto .....
  - 4.2. Data
    - 4.2.1. alla quale l'atto è stato formato .....
    - 4.2.2. se diversa: alla quale l'atto è stato registrato .....
  - 4.3. Numero di riferimento .....
  - 4.4. Parti in causa
    - 4.4.1. Nome del creditore .....
    - 4.4.2. Nome del debitore .....
5. Il testo dell'obbligazione da eseguire è allegato al presente attestato. ....

L'atto pubblico ha efficacia esecutiva nei confronti del debitore nello Stato d'origine (articolo 50 della convenzione)

Nome: .....

Fatto a ....., data .....

Firma e/o timbro

\_\_\_\_\_

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea**

(1999/C 376 E/02)

COM(1999) 444 def. — 1999/0196(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 13 settembre 1999)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

(1) considerando che le definizioni di «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea e nel regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio del 22 novembre 1993 <sup>(1)</sup> con riferimento al Sistema europeo di conti economici integrati; che il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 <sup>(2)</sup> ha sostituito il predetto sistema con il sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (denominato in appresso «SEC 95»);

(2) considerando che la definizione di «debito pubblico» contenuta nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea e nel regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio deve essere nuovamente precisata con riferimento ai codici della nomenclatura del SEC 95; che nel caso degli strumenti finanziari derivati, come definiti nel SEC 95, non esiste valore nominale identico a quello che si osserva per gli altri strumenti di debito; che pertanto gli strumenti finanziari derivati non devono essere inclusi nelle passività costitutive del debito pubblico ai fini del protocollo sulla procedura relativa ai disavanzi eccessivi; che inoltre per le passività denominate in valuta estera che sono oggetto di accordi sul tasso di cambio occorre tenere conto di questo tasso al momento della conversione nella moneta nazionale e che quanto precede si applica anche quando gli accordi riguardano i tassi di cambio tra valute estere;

(3) considerando inoltre che occorre rendere coerente il calcolo dei rapporti tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo e tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo, di cui all'articolo 104 del trattato, sulla base del SEC 95; che il SEC 95 fornisce una definizione dettagliata ed appropriata del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato corretti;

(4) considerando che le spese consolidate per interessi delle amministrazioni pubbliche sono un indicatore importante per la sorveglianza dell'evoluzione della situazione di bilancio negli Stati membri; che le spese per interessi sono intrinsecamente connesse al debito pubblico; che il debito pubblico che gli Stati membri devono notificare alla Commissione deve essere consolidato all'interno delle amministrazioni pubbliche; che occorre rendere coerenti i livelli del debito pubblico e le spese per interessi; che la metodologia del SEC 95 (punto 1.58) rileva che, per alcuni tipi di analisi, i dati sugli aggregati consolidati sono più significativi dei dati lordi globali; che occorre chiarire con quale modalità le cifre relative alle spese per interessi devono essere fornite dagli Stati membri alla Commissione;

(5) considerando che le definizioni e i codici di nomenclatura del SEC 95 possono essere soggetti a revisione nel quadro della necessaria armonizzazione delle statistiche nazionali o per altre ragioni; che le eventuali revisioni del SEC 95 o modifiche della sua metodologia vengono adottate dal Consiglio o dalla Commissione, in base alle regole di competenza e di procedura fissate dal trattato e dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio;

(6) considerando che l'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio stabilisce che il vecchio sistema europeo di conti economici integrati continua ad essere utilizzato nel quadro della procedura relativa ai disavanzi eccessivi per un periodo transitorio fino alla notifica del 1° settembre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 3605/93 è modificato come segue:

1) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

*«Articolo 1*

1. Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi seguenti sono definiti conformemente al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (denominato in appresso «SEC 95») adottato dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996. I codici tra parentesi si riferiscono al SEC 95.

<sup>(1)</sup> GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

2. Per "pubblico" si intende ciò che riguarda il settore "amministrazioni pubbliche" (S.13), suddiviso nei sottosectori "amministrazioni centrali" (S.1311), "amministrazioni di Stati federati" (S.1312), "amministrazioni locali" (S.1313) e "enti di previdenza e assistenza sociale" (S.1314) ad esclusione delle operazioni commerciali, come definiti nel SEC 95.

L'esclusione delle operazioni commerciali significa che il settore "amministrazioni pubbliche" (S.13) comprende soltanto le unità istituzionali che, a titolo di funzione principale, producono servizi non destinabili alla vendita.

3. Per "disavanzo (o avanzo) pubblico" si intende l'indebitamento (o accreditamento) (B.9) del settore "amministrazioni pubbliche" (S.13), come definito nel SEC 95. Gli interessi compresi nel disavanzo pubblico sono gli interessi (D.41) come definiti nel SEC 95.

4. Per "investimenti pubblici" si intendono gli investimenti fissi lordi (P.51) del settore "amministrazioni pubbliche" (S.13), come definiti nel SEC 95.

5. Per "debito pubblico" si intende il valore nominale di tutte le passività (lorde) del settore "amministrazioni pubbliche" (S.13) in essere alla fine dell'anno, ad eccezione di quelle passività cui corrispondono attività finanziarie detenute dal settore "amministrazioni pubbliche" (S.13).

Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.33), e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 95.

Il valore nominale di una passività in essere alla fine dell'anno è il valore facciale.

Il valore nominale di una passività indicizzata corrisponde al valore facciale incrementato del valore maturato alla fine dell'anno in seguito all'indicizzazione.

Le passività denominate in valuta estera sono convertite in moneta nazionale in base al tasso di cambio indicativo del mercato dell'ultimo giorno lavorativo di ciascun anno, ad eccezione delle passività il cui rischio di cambio è coperto da accordi contrattuali. Tali passività sono convertite nella moneta nazionale al tasso convenuto nei predetti accordi.

#### Articolo 2

Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e del presente regolamento il prodotto interno lordo è il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL pm) (B.1\*g), come definito nel SEC 95».

- 2) All'articolo 4, paragrafo 2, i codici dei sottosectori S61, S62 e S63, menzionati alla fine del secondo trattino, sono sostituiti dai codici S.1311, S.1312, S.1313 e S.1314.
- 3) Alla fine dell'articolo 5, i termini «e per interessi» sono sostituiti dai termini «e per interessi (consolidati)».
- 4) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

#### «Articolo 7

In caso di revisione del SEC 95 o di modifica della sua metodologia, che dovrà essere decisa dal Consiglio o dalla Commissione, in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato e dal regolamento (CE) n. 2223/96, la Commissione introduce negli articoli 1, 2 e 4 i nuovi riferimenti al SEC 95».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti**

(1999/C 376 E/03)

COM(1999) 438 def. — 1999/0190(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 15 settembre 1999)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Le frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti spesso avvengono su scala internazionale.

(2) L'attività svolta in tale campo dal Consiglio d'Europa, dal gruppo G8, dall'OCSE, dall'Interpol e dall'ONU è importante, ma ha bisogno di essere integrata da interventi dell'Unione europea.

(3) La gravità e lo sviluppo di determinate forme di frode relative ai mezzi di pagamento diversi dai contanti esigono soluzioni globali; la raccomandazione n. 18 del piano d'azione contro la criminalità organizzata <sup>(1)</sup>, approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, nonché il punto 46 del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia <sup>(2)</sup>, approvato dal Consiglio europeo di Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998, richiedono un intervento in tale campo.

(4) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità l'obiettivo della presente decisione quadro, vale a dire che in tutti gli Stati membri le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti siano considerati illeciti penali passibili di sanzioni effettive, proporzionate o dissuasive, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri vista la dimensione internazionale di tali fattispecie e può pertanto essere realizzato meglio dall'Unione europea; la presente decisione si limita al minimo necessario e per raggiungere il detto obiettivo.

(5) La presente decisione quadro deve contribuire alla lotta contro le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, assieme ad altri strumenti già adottati dal Consiglio, quali l'azione comune 98/428/GAI <sup>(3)</sup>, relativa ad una rete giudiziaria europea, l'azione comune 98/733/GAI <sup>(4)</sup> sulla punibilità della partecipazione ad un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea, l'azione comune 98/699/GAI <sup>(5)</sup> sul riciclaggio di denaro sporco e la decisione del Consiglio del 29 aprile 1998 di estendere il mandato di Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento <sup>(6)</sup>.

(6) La Commissione ha presentato una comunicazione dal titolo «Un quadro d'azione per la lotta contro la frode e la falsificazione a danno dei mezzi di pagamento diversi dai contanti» <sup>(7)</sup>, nella quale caldeggia una politica dell'Unione in grado di agire a livello sia preventivo e repressivo.

(7) Detta comunicazione comporta una proposta di azione comune che è uno degli elementi di questa impostazione globale e costituisce il punto di partenza della presente decisione quadro.

(8) Una descrizione dei vari comportamenti perseguibili in quanto frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti deve coprire l'intera serie delle attività che insieme costituiscono una minaccia di criminalità organizzata in questo campo.

(9) Questi comportamenti devono essere considerati illeciti penali in tutti gli Stati membri, e devono essere previste sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che commettono o sono responsabili di tali illeciti; a questi illeciti devono essere applicate le misure legislative contro il riciclaggio di denaro.

(10) Gli Stati membri devono consultarsi a vicenda qualora uno stesso reato ricada sotto la giurisdizione di più Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU C 251 del 15.8.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU C 149 del 28.5.1999, pag. 16.

<sup>(7)</sup> COM(1998) 395 def.

(11) Gli Stati membri devono inoltre istituire una efficace cooperazione con i servizi e gli organismi privati che esercitano responsabilità in materia di funzionamento e controllo dei sistemi di pagamento, e darsi la massima assistenza reciproca.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

#### Articolo 1

##### Definizioni

1. Ai fini della presente decisione quadro, e fatte salve le definizioni più specifiche contenute nelle legislazioni degli Stati membri, valgono le seguenti definizioni:

- a) «strumento di pagamento (diverso dai contanti)», uno strumento diverso dalla moneta a corso legale (vale a dire banconote e monete) che consenta al legittimo titolare/pagatore, da solo o in associazione ad un altro strumento (di pagamento), di ottenere moneta o valori, di pagare o ricevere il corrispettivo di beni, servizi o qualsiasi altro oggetto di valore, d'inviare un ordine o un messaggio che richieda o autorizzi in altro modo il trasferimento di fondi (sotto forma di diritto a esigere una somma di denaro da un terzo) all'ordine di un beneficiario;
- b) «transazione di pagamento», l'atto con cui per mezzo di uno strumento di pagamento si ottengono moneta o valori, si paga o si riceve il corrispettivo di beni, servizi o qualsiasi altro oggetto di valore, o s'invia un ordine o un messaggio con cui si richiede o si autorizza in altro modo il trasferimento di fondi (sotto forma di diritto ad esigere una somma di denaro da un terzo) all'ordine di un beneficiario;
- c) «apparecchiature per la fabbricazione di dispositivi», qualsiasi apparecchiatura (programmi per elaboratori elettronici inclusi) progettata o adattata per accedere, fabbricare o alterare, anche solo in parte, qualsiasi strumento di pagamento o transazione di pagamento; in questo ambito rientrano apparecchiature progettate o adattate per modificare o alterare qualsiasi informazione o dato riportato in o su qualsiasi strumento o transazione di pagamento;
- d) «persona giuridica», qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
- e) «riciclaggio», il comportamento definito all'articolo 1, terzo trattino della direttiva 91/308/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

2. Ai fini della presente decisione quadro, la nozione di «cittadino» di uno Stato membro va interpretata conformemente a qualsiasi dichiarazione resa da tale Stato in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957.

#### Articolo 2

##### Descrizione di comportamenti

I provvedimenti di cui agli articoli da 3 a 6 si riferiscono ai seguenti tipi di comportamento intenzionale:

- a) appropriarsi di uno strumento di pagamento;
- b) contraffare o falsificare uno strumento di pagamento;
- c) usare scientemente uno strumento di pagamento senza l'autorizzazione del titolare;
- d) possedere scientemente uno strumento di pagamento indebitamente ottenuto, contraffatto o falsificato;
- e) impiegare scientemente uno strumento di pagamento indebitamente ottenuto, contraffatto o falsificato o accettare scientemente un pagamento effettuato in tali circostanze;
- f) impiegare scientemente senza autorizzazione dati d'identificazione per avviare o elaborare una transazione di pagamento;
- g) servirsi scientemente di dati fittizi d'identificazione per avviare o elaborare una transazione di pagamento;
- h) manipolare dati, tra cui informazioni relative a un conto o altri dati d'identificazione, per avviare o trattare una transazione di pagamento;
- i) trasmettere senza autorizzazione dati d'identificazione per avviare o trattare una transazione di pagamento;
- j) fabbricare, manipolare, possedere o impiegare senza autorizzazione apparecchiature specificamente adattate o elementi di strumenti di pagamento, allo scopo di:
  - fabbricare o alterare qualsiasi strumento di pagamento o parte di esso,
  - commettere gli illeciti di cui alle lettere da f) a i);

I provvedimenti citati al primo comma si riferiscono anche alla partecipazione, in qualità di complice o di istigatore, ad uno qualsiasi dei comportamenti descritti al primo comma o all'ottenimento consapevole di valori o vantaggi pecuniari derivati dai medesimi.

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

### Articolo 3

#### Provvedimenti da prendere a livello nazionale

1. Ogni Stato membro classifica i comportamenti di cui all'articolo 2 tra quelli penalmente perseguibili.
2. Ogni Stato membro provvede a che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili per i reati di cui al paragrafo 1 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica, il cui ruolo in seno alla persona giuridica sia dominante in virtù di una delle seguenti circostanze:
  - a) potere di rappresentanza di detta persona giuridica,
  - b) autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica,
  - c) esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
3. Ogni Stato membro provvede a che le sanzioni per i reati di cui al paragrafo 1 risultino:
  - a) per le persone fisiche, sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse, almeno nei casi più gravi, pene che comportino privazione della libertà e possano dar luogo a procedure d'estradizione;
  - b) per le persone giuridiche, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tra cui ammende di carattere penale o non penale, incluse eventualmente altre sanzioni quali:
    - i) misure di esclusione dal diritto a vantaggi o sussidi pubblici;
    - ii) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
    - iii) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
    - iv) provvedimenti giudiziari di scioglimento.
4. I reati di cui al paragrafo 1 vanno considerati reati gravi ai fini dell'applicazione dell'azione comune 98/699/GAI.

### Articolo 4

#### Giurisdizione

1. Ogni Stato membro estende la sua giurisdizione ai reati di cui all'articolo 3, in presenza delle presenti circostanze:
  - a) il reato è commesso anche solo parzialmente sul suo territorio;
  - b) l'autore è un suo cittadino.

Salvo il disposto del paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può limitare l'applicazione della propria giurisdizione a quanto stabilito dalla lettera a). Uno Stato membro che non si avvalga della facoltà di applicare tale limitazione può tuttavia limitare l'applicazione della propria giurisdizione nei casi di cui alla lettera b) unicamente a casi o circostanze specifici.

2. Qualora uno Stato membro non autorizzi l'estradizione dei propri cittadini, esso estende la sua giurisdizione ai reati di cui all'articolo 3 commessi dai propri cittadini al di fuori del suo territorio nazionale.

Ogni Stato membro che non autorizza l'estradizione di un suo cittadino in un altro Stato membro, nel quale questi è sospettato di uno dei reati di cui all'articolo 3, unicamente a causa della sua cittadinanza, deve all'occorrenza deferire il caso alle proprie autorità competenti per intraprendere un eventuale azione penale.

Per rendere possibile l'azione penale, la documentazione, le informazioni e le prove relative al reato sono trasmesse secondo le procedure di cui all'articolo 6 della Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957.

Lo Stato membro richiedente è informato dell'avvio del procedimento e del suo esito.

### Articolo 5

#### Cooperazione di servizi od organismi pubblici e privati

1. Ogni Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché i servizi e gli organismi pubblici e privati che si occupano di gestire, controllare e vigilare i sistemi di pagamento cooperino con le autorità competenti ad effettuare indagini e a comminare sanzioni relative ai reati previsti dalla presente decisione quadro.

In particolare detti servizi ed organismi pubblici e privati sono tenuti a quanto segue:

- a) informare di propria iniziativa tali autorità ogniqualvolta vi sia motivo ragionevole di ritenere che sia stato commesso uno dei suddetti reati;
- b) fornire, d'ufficio o su richiesta, a tali autorità tutte le informazioni del caso.

2. Quanto al trattamento dei dati personali, il paragrafo 1 è attuato in modo da garantire un livello di tutela equivalente a quello prescritto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>. I dati devono essere utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati trasmessi.

(<sup>1</sup>) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

*Articolo 6***Cooperazione tra Stati membri**

1. Conformemente alle convenzioni e agli accordi od intese multilaterali e bilaterali pertinenti, gli Stati membri si prestano reciprocamente la più ampia assistenza in rapporto ai proventi dei reati di cui alla presente decisione quadro.

2. Ove più Stati membri siano competenti per uno dei reati previsti dalla presente decisione quadro, essi si consultano per coordinare le loro iniziative, nell'intento di pervenire a un'azione penale efficace.

*Articolo 7***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione e le trasmettono copia delle misure di attuazione della presente decisione quadro.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente decisione quadro o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione quadro, la Commissione riferisce al Consiglio sull'attuazione da parte degli Stati membri degli obblighi derivanti della presente decisione quadro.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 9***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione quadro.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati**

(1999/C 376 E/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 337 def. — 1999/0153(COD)

(Presentata dalla Commissione il 17 settembre 1999)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

in modo da rendere non più identificabile la persona interessata.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 286 del trattato stabilisce che gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi comunitari.
- (2) Per esser completo, un sistema di protezione dei dati personali richiede che si stabiliscano non soltanto determinati diritti per le persone cui tali dati si riferiscono e determinati obblighi per chi li elabora, ma anche adeguate sanzioni per i trasgressori ed il controllo di un organo indipendente di vigilanza.
- (3) L'articolo 286, paragrafo 2 prescrive l'istituzione di un organo di controllo indipendente incaricato di vigilare sull'applicazione di tali atti comunitari ad istituzioni ed organismi della Comunità.
- (4) L'articolo 286, paragrafo 2 prescrive l'adozione di ogni altra disposizione pertinente che si riveli opportuna.
- (5) È necessario un regolamento per accordare alle persone fisiche diritti giuridicamente sanzionabili e per chiarire gli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati in seno alle istituzioni e agli organismi comunitari, nonché per istituire un organo di vigilanza indipendente incaricato di controllare dall'esterno il trattamento dei dati effettuato in ambito comunitario.
- (6) I principi della tutela si devono applicare a tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire se una persona è identificabile, occorre tener conto di tutti gli strumenti prevedibilmente impiegati dal responsabile del trattamento dei dati o da chiunque altro al fine d'identificare detta persona. Detti principi di tutela non devono essere applicati ai dati resi anonimi

(7) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati <sup>(1)</sup>, fa obbligo agli Stati membri di garantire la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, e particolarmente del diritto alla riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, nonché di assicurare la libera circolazione dei dati personali nella Comunità.

(8) La direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni <sup>(2)</sup> precisa e integra la direttiva 95/46/CE quanto al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni.

(9) Diversi altri atti comunitari, soprattutto in tema di assistenza reciproca tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, mirano a precisare e integrare la direttiva 95/46/CE nel settore cui essi si riferiscono.

(10) Occorre garantire su tutto il territorio comunitario un'applicazione coerente ed omogenea delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

(11) Il risultato perseguito è quello di garantire tanto l'effettivo rispetto delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche quanto la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri e le istituzioni o gli organismi comunitari nonché fra le istituzioni e gli organismi comunitari stessi ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze.

(12) Per meglio conseguire tale risultato occorre adottare disposizioni vincolanti nei confronti delle istituzioni e degli organismi comunitari. Tali disposizioni devono applicarsi all'insieme delle operazioni di trattamento di dati personali effettuate da istituzioni ed organismi comunitari nell'esercizio delle competenze loro assegnate dai trattati che istituiscono le Comunità europee e dal trattato sull'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

- (13) Dette disposizioni devono essere identiche a quelle previste per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali o l'attuazione di altre politiche comunitarie, segnatamente in materia di assistenza reciproca; tuttavia può rendersi necessario precisare e integrare tali disposizioni per garantire la protezione dei dati personali sottoposti a trattamento da istituzioni ed organismi comunitari.
- (14) Tale osservazione vale parimenti per i diritti delle persone fisiche i cui dati personali sono sottoposti a trattamento, per gli obblighi delle istituzioni e degli organismi comunitari responsabili del trattamento, nonché per i poteri da conferire all'organo indipendente di controllo incaricato di verificare la corretta applicazione del presente regolamento.
- (15) Il trattamento dei dati personali per l'esercizio delle funzioni svolte dalle istituzioni e dagli organismi della Comunità nel pubblico interesse comprende il trattamento dei dati personali necessari alla gestione e al funzionamento di tali istituzioni e organismi.
- (16) Può essere opportuno sottoporre a controllo le reti di calcolatori delle istituzioni e degli organismi della Comunità per prevenire un'utilizzazione non autorizzata; il garante europeo della protezione dei dati deve stabilire se e a quali condizioni il controllo può essere esercitato.
- (17) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie <sup>(3)</sup> dispone che il regolamento si applica fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE.
- (18) Per ragioni di trasparenza occorre render pubbliche informazioni supplementari sull'applicazione del presente regolamento, compresa una lista delle istituzioni e degli organismi comunitari ad esso soggetti.
- (19) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha formulato il suo parere.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### Oggetto

1. Le istituzioni e gli organismi istituiti dai trattati che istituiscono le Comunità europee o sulla base di tali trattati (in prosieguo: «le istituzioni e gli organismi comunitari») garantiscono, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle

persone fisiche, ed in particolare il diritto alla riservatezza per quanto attiene al trattamento dei dati personali.

2. L'autorità indipendente di vigilanza istituita dal presente regolamento (in prosieguo: «il garante europeo della protezione dei dati»), sorveglia l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento a tutte le operazioni di trattamento dei dati svolte da un'istituzione o da un organismo comunitari.

#### Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

- a) «dati personali», qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero d'identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) «trattamento di dati personali» («trattamento»), qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, in relazione a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la divulgazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di comunicazione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;
- c) «archivio di dati personali» («archivio»), qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- d) «responsabile del trattamento», l'istituzione o l'organismo della Comunità, la direzione generale, l'unità o qualunque altra entità organizzativa che, da soli o insieme ad altri, determinano le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento siano determinati da un atto comunitario specifico, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati da tale atto comunitario;
- e) «incaricato del trattamento», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;
- f) «terzi», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non siano la persona interessata, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento o le persone autorizzate ad elaborare i dati sotto la loro autorità diretta;

<sup>(3)</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

- g) «destinatario», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo cui vengano comunicati dati, indipendentemente dal fatto che si tratti o no di terzi. Non sono tuttavia considerate destinatari le autorità alla quale i dati possono essere comunicati nell'ambito di una specifica inchiesta;
- h) «consenso della persona interessata», qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento.

### Articolo 3

#### Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica al trattamento di dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi comunitari.
2. Il presente regolamento si applica al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in archivi o destinati ad esservi inseriti.

### CAPO II

#### CONDIZIONI GENERALI DI LICEITÀ DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

##### Sezione 1

#### Principi relativi alla qualità dei dati

##### Articolo 4

1. I dati personali devono essere:
  - a) trattati in modo corretto e lecito;
  - b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché il responsabile del trattamento fornisca garanzie appropriate, in particolare per assicurare che i dati vengano trattati esclusivamente a tali fini;
  - c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e successivamente trattati;
  - d) esatti e, se necessario, aggiornati; nei limiti del ragionevole va preso ogni provvedimento che consenta di cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto delle finalità per le quali sono stati rilevati o successivamente trattati;
  - e) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario per conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o sono stati successivamente trattati. L'isti-

tuzione o l'organismo comunitario in questione prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici, in particolare per quanto riguarda l'anonimato.

2. Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

##### Sezione 2

#### Principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati

##### Articolo 5

#### Liceità del trattamento

Il trattamento di dati personali è consentito soltanto in una delle seguenti fattispecie:

- a) quando è necessario per eseguire un compito nell'interesse pubblico in forza di disposizioni di legge o per l'esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti l'istituzione o l'organismo della Comunità ovvero i terzi cui vengono comunicati i dati;
- b) quando è necessario per adempiere un obbligo legale cui sia soggetto il responsabile del trattamento;
- c) quando è necessario all'esecuzione di un contratto concluso con la persona interessata ovvero di provvedimenti da precontrattuali presi a sua richiesta;
- d) quando la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in modo inequivocabile;
- e) quando è necessario per salvaguardare gli interessi vitali della persona interessata.

##### Articolo 6

#### Trattamento supplementare con finalità compatibili

1. È consentito trattare i dati personali per fini diversi da quelli per cui sono stati rilevati soltanto se il cambiamento di finalità è espressamente autorizzato dalle norme interne dell'istituzione o dell'organismo comunitario.
2. I dati personali rilevati con altre finalità possono essere trattati per assicurare il rispetto di disposizioni finanziarie e di bilancio.
3. Non è consentito impiegare per altri fini i dati personali rilevati allo scopo esclusivo di garantire la sicurezza o il controllo dei sistemi o delle operazioni di trattamento, a eccezione dei fini di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a).

### Articolo 7

#### Trasmissione di dati personali fra istituzioni e organismi comunitari o al loro interno

1. Il trasferimento di dati personali ad altre istituzioni o ad altri organismi comunitari ovvero al loro interno è consentito unicamente se i dati sono necessari per il legittimo esercizio delle funzioni che rientrano nelle competenze del destinatario.

2. Il responsabile del trattamento e il destinatario sono responsabili della legittimità della trasmissione:

Il responsabile del trattamento si limita a verificare le competenze del destinatario e il merito della richiesta. Qualora tuttavia emergano dubbi sul merito, il responsabile del trattamento verifica anche la necessità della trasmissione.

Il destinatario provvede a che si possa successivamente verificare la necessità della trasmissione.

### Articolo 8

#### Trasmissione a persone ed organismi, diversi dalle istituzioni e dagli organismi comunitari, situati negli Stati membri

1. È consentito trasmettere dati personali a persone ed organismi situati negli Stati membri soltanto se il destinatario ha potuto dimostrare la necessità di comunicargli tali dati e se non sussistono ragioni per paventare che possano subir pregiudizio interessi legittimi delle persone interessate.

2. Nel procedere al trattamento dei dati personali il destinatario persegue unicamente le finalità per cui questi gli sono stati trasmessi.

### Articolo 9

#### Trasferimento a persone ed organismi, diversi dalle istituzioni e dagli organismi comunitari, non soggetti alla direttiva 95/46/CE

1. È consentito trasferire dati personali a persone e organismi che non siano le istituzioni e gli organismi comunitari e non siano soggetti alle norme nazionali sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 4 della direttiva 95/46/CE unicamente se, nel paese del destinatario o all'interno dell'organizzazione internazionale destinataria, è assicurato un livello adeguato di tutela, la trasmissione dei dati avviene strettamente nell'ambito dei compiti previsti dalle competenze del responsabile del trattamento e sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento.

2. L'adeguatezza del livello di tutela accordato dal paese (o dall'organizzazione internazionale) in questione è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento dei dati o ad una serie di tali operazioni. In particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le finalità e durata delle operazioni di trattamento previste, il paese od organizzazione internazionale destinatario finale, la normativa, generale o set-

toriale, vigente in tale paese (o organizzazione internazionale), nonché le regole professionali e le misure di sicurezza osservate in quel paese od organizzazione internazionale.

3. Le istituzioni e gli organismi comunitari informano la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati circa i casi in cui a loro parere il paese o l'organizzazione internazionale in questione non assicurano un livello adeguato di tutela ai sensi del paragrafo 2.

4. Quando la Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 31, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE, abbia accertato che il paese o l'organizzazione internazionale in questione assicura o non assicura un livello adeguato di tutela a termini del paragrafo 2 del presente articolo, le istituzioni e gli organismi comunitari adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

Tale decisione è adottata secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione del Consiglio 1999/468/CE<sup>(1)</sup>, salvo il disposto dell'articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

5. In deroga al paragrafo 1 le istituzioni e gli organismi comunitari possono trasferire dati personali a condizione che:

- a) la persona interessata abbia manifestato in maniera inequivocabile il proprio consenso al trasferimento previsto, oppure
- b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra la persona interessata ed il responsabile del trattamento ovvero di provvedimenti precontrattuali presi a richiesta di questa, oppure
- c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il responsabile del trattamento e un terzo nell'interesse della persona interessata, oppure
- d) il trasferimento sia necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, ovvero per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, oppure
- e) il trasferimento sia necessario per la salvaguardia di interessi vitali della persona interessata, oppure
- f) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto comunitario, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, purché sussistano i requisiti per la consultazione previsti dalla normativa comunitaria.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

6. Le istituzioni e gli organismi comunitari informano il garante europeo della tutela dei dati in merito ai casi od alle categorie di casi di applicazione del paragrafo 5.

### Sezione 3

#### Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

##### Articolo 10

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, come pure trattare dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora:

- a) la persona interessata abbia dato il proprio consenso espresso a tale trattamento, eccezion fatta per il caso in cui le regole interne dell'istituzione o dell'organismo comunitario prevedono che il consenso dell'interessato non sia sufficiente ad eliminare il divieto di cui al paragrafo 1; oppure
- b) il trattamento in questione sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di occupazione, se ed in quanto esso sia consentito in forza del diritto comunitario o di norme di attuazione del diritto comunitario o sia autorizzato dal garante europeo della protezione dei dati con adeguati provvedimenti di salvaguardia; oppure
- c) il trattamento in questione risulti necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di terzi, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso; oppure
- d) il trattamento riguardi dati resi manifestamente pubblici della persona interessata o sia necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria; oppure
- e) il trattamento in questione è eseguito, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da un organismo senza fini di lucro che costituisca un'entità integrata in un'istituzione od in un organismo comunitario cui in virtù dell'articolo 4 della direttiva 95/46/CE non si applica la legge nazionale sulla protezione dei dati e che si prefigga finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, purché il trattamento in questione riguardi unicamente i membri di detto organismo ovvero persone che sono in regolare contatto con esso per finalità connesse a quelle dell'organismo stesso ed i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso della persona interessata.

3. Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario in ambito medico per finalità di prevenzione, diagnosi, accertamento dell'attitudine ai fini dell'assunzione, assistenza sanitaria o terapia ovvero gestione di centri di cura,

e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un professionista della sanità vincolato al segreto professionale o da un'altra persona parimenti soggetta a un equivalente obbligo di segretezza.

4. Purché siano fornite le garanzie del caso, e per motivi di interesse pubblico rilevante, è possibile disporre ulteriori deroghe, oltre a quelle previste dal paragrafo 2, con una decisione del garante europeo della protezione dei dati.

5. È consentito trattare dati relativi ad infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza unicamente qualora si sia autorizzati a farlo da una normativa comunitaria o da altri strumenti giuridici approvati a norma del trattato sull'Unione europea che prevedano appropriate garanzie specifiche, ovvero dal garante europeo della tutela dei dati.

6. Il garante europeo della protezione dei dati stabilisce le condizioni alle quali può venir sottoposto a trattamento un numero personale d'identificazione o qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale in un'istituzione o in un organismo della Comunità.

### Sezione 4

#### Informazione degli interessati

##### Articolo 11

#### Informazioni da fornire qualora i dati siano ottenuti dalla persona interessata

1. Il responsabile del trattamento deve fornire alla persona interessata presso la quale effettua la raccolta dei dati che la riguardano, almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona non ne disponga già:

- a) l'identità del responsabile del trattamento;
- b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati;
- d) il carattere obbligatorio o facoltativo delle risposte alle domande, nonché le possibili conseguenze di una mancata risposta;
- e) l'esistenza di diritti di accesso e di rettifica in merito ai dati che riguardano l'interessato;
- f) eventuali informazioni supplementari quali:
  - il fondamento giuridico del trattamento cui sono destinati i dati,
  - i limiti di tempo per la conservazione dei dati,
  - il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al garante europeo della protezione dei dati,

nella misura in cui tali informazioni siano necessarie, considerate le circostanze specifiche della loro raccolta, per garantire un corretto trattamento dei dati della persona interessata.

2. In deroga al paragrafo 1 la comunicazione delle informazioni in questione o di una parte di esse può venir differita per il tempo necessario a conseguire il legittimo obiettivo di un'indagine statistica, in considerazione del suo oggetto o della sua natura. Le informazioni vanno fornite non appena vengano meno i motivi per i quali erano state taciute a meno che il farlo non risulti manifestamente irragionevole o non attuabile, nel qual caso le informazioni andranno fornite in un momento successivo non appena la situazione lo consenta.

#### Articolo 12

### Informazioni da fornire qualora i dati non siano ottenuti dalla persona interessata

1. Qualora i dati non vengano raccolti presso la persona interessata, al momento della registrazione dei dati personali, ovvero nell'ipotesi che sia previsto di comunicarli a terzi, il responsabile del trattamento deve fornire agli interessati, al più tardi all'atto della prima comunicazione dei dati stessi, almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che essi non ne dispongano già:

- a) l'identità del responsabile del trattamento;
- b) le finalità del trattamento;
- c) le categorie di dati in questione;
- d) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati;
- e) l'esistenza di diritti di accesso e di rettifica in merito ai dati che riguardano l'interessato;
- f) eventuali informazioni supplementari quali:
  - il fondamento giuridico del trattamento cui sono destinati i dati,
  - i limiti di tempo per la conservazione dei dati,
  - il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al garante europeo della protezione dei dati,
  - l'origine dei dati, a meno che motivi connessi al segreto professionale non impediscano al responsabile del trattamento di renderla nota,

se ed in quanto tali informazioni siano necessarie per garantire un corretto trattamento dei dati della persona interessata, considerate le circostanze specifiche della loro raccolta.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano qualora, in particolare nel trattamento di dati a scopi statistici ovvero di ricerca storica o scientifica, risulti impossibile o sproporziona-

tamente difficile informare la persona interessata, oppure quando la registrazione o la comunicazione dei dati sia espressamente prescritta dal diritto comunitario. In questi casi le istituzioni o gli organismi comunitari prevedono garanzie appropriate.

#### Sezione 5

### Diritto della persona interessata di accedere ai dati

#### Articolo 13

### Diritto di accesso

Qualsiasi persona interessata ha il diritto di ottenere quanto segue dal responsabile del trattamento, in qualunque momento, senza ritardi eccessivi e gratuitamente:

- a) la conferma del fatto che siano o meno in corso operazioni di trattamento di dati che la riguardano;
- b) informazioni sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui vengono comunicati i dati;
- c) la comunicazione in forma intelligibile dei dati oggetto del trattamento nonché di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- d) la conoscenza della logica cui risponde qualsiasi processo decisionale automatizzato che la interessi.

#### Articolo 14

### Rettifica

Su richiesta dell'interessato il responsabile del trattamento rettifica senza indugio i dati personali incompleti o inesatti.

#### Articolo 15

### Congelamento

1. I dati personali sono congelati nei casi seguenti:

- a) quando sono oggetto di contestazione da parte degli interessati e risulta impossibile appurare se siano esatti o no;
- b) quando, benché il responsabile del trattamento non ne abbia più bisogno per l'esercizio delle sue funzioni, occorre conservarli in quanto elementi di prova;
- c) quando il trattamento cui sono stati sottoposti era illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati, e ne domanda invece il congelamento.

2. Nei sistemi automatizzati di archiviazione il congelamento va assicurato in linea di massima mediante dispositivi tecnici. Il sistema deve indicare che i dati personali sono stati congelati in modo da rendere evidente l'impossibilità d'impiegarli.

3. Eccezione fatta per le operazioni volte a garantirne la conservazione, i dati personali congelati sono oggetto di trattamento soltanto se necessari in quanto elementi di prova, qualora la persona interessata abbia dato il suo consenso, o per motivi connessi all'interesse giuridico di terzi.

#### Articolo 16

##### **Cancellazione**

1. I dati personali vengono cancellati se il trattamento cui sono stati sottoposti si rivela essere illecito, con particolare riferimento ai casi di violazione di quanto disposto dalle sezioni 1, 2 e 3 del capo II.

2. I dati personali vengono cancellati se il responsabile del trattamento non ne ha più bisogno per lo svolgimento delle sue funzioni e se non v'è motivo di ritenere che la cancellazione possa recare pregiudizio a interessi delle persone interessate

#### Articolo 17

##### **Notificazione a terzi**

Il responsabile del trattamento notifica eventuali rettifiche, cancellazioni o congelamenti ai terzi ai quali sono stati comunicati i dati, a meno che la notificazione non si dimostri impossibile o tale da comportare difficoltà sproporzionate.

#### Sezione 6

##### **Deroghe e limitazioni**

#### Articolo 18

1. Le istituzioni e gli organismi comunitari possono limitare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 13, dell'articolo 33 e dell'articolo 34, paragrafo 1 qualora ciò sia necessario per salvaguardare quanto segue:

- a) le attività volte a prevenire, indagare, rilevare e perseguire attività sanzionate penalmente;
  - b) importanti interessi economici o finanziari di uno Stato membro o della Comunità, anche in campo monetario, tributario e di bilancio;
  - c) la tutela della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui;
  - d) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolazione, connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di poteri pubblici nei casi di cui alle lettere a) e b).
2. Le disposizioni degli articoli da 13 a 16 non si applicano qualora il trattamento dei dati si prefigga unicamente finalità di ricerca scientifica oppure i dati vengano conservati sotto forma personale ed esclusivamente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario all'elaborazione di statistiche, a

condizione che risulti chiaramente escluso ogni rischio di violazione della sfera privata degli interessati e che il responsabile del trattamento fornisca adeguate garanzie giuridiche, in particolare affinché i dati non siano utilizzati per prendere provvedimenti o decisioni concernenti una persona determinata.

3. Qualora si applichi una delle restrizioni di cui al paragrafo 1 l'interessato viene informato dei principali motivi della restrizione e del suo diritto di adire il garante europeo della protezione dei dati.

4. Venuto meno il motivo che giustifica le limitazioni di cui al paragrafo 1, le disposizioni che ne sono state oggetto riprendono piena applicazione.

#### Sezione 7

##### **Diritto di opposizione e di denuncia della persona interessata**

#### Articolo 19

##### **Diritto di opposizione**

La persona interessata ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi fondati e legittimi connessi alla sua situazione particolare, alle operazioni di trattamento di dati che la riguardano, salvo nei casi previsti dall'articolo 5, lettere b), c) e d). Qualora tale opposizione si riveli giustificata il responsabile deve escludere tali dati dal trattamento.

#### Articolo 20

##### **Diritto di presentare denuncia**

La persona interessata ha il diritto di presentare in qualsiasi momento una denuncia al garante europeo della tutela dei dati.

#### Articolo 21

##### **Decisioni automatizzate relative a singoli individui**

Nessuno può essere sottoposto a decisioni che producano effetti giuridici o abbiano ripercussioni significative a suo carico e siano fondate esclusivamente su processi automatizzati di trattamento dei dati destinati a valutare determinati aspetti della sua personalità, come il rendimento professionale, l'affidabilità o la condotta, salvo che tali decisioni siano espressamente autorizzate da una norma giuridica che preveda anche provvedimenti volti a salvaguardare i legittimi interessi delle persone interessate.

#### Sezione 8

##### **Riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati**

#### Articolo 22

##### **Riservatezza delle operazioni di trattamento**

L'incaricato del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua responsabilità o sotto quella del responsabile del trattamento, deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso unicamente dietro istruzione del responsabile del trattamento, a meno che non vi sia tenuto in forza della legge nazionale.

*Articolo 23***Sicurezza delle operazioni di trattamento**

1. Tenuto conto dell'evoluzione etnica e dei costi da sostenere il responsabile del trattamento prende i provvedimenti di carattere tecnico ed organizzativo necessari a garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che le operazioni di trattamento comportano e alla natura dei dati personali da proteggere.

2. In caso di trattamento manuale dei dati personali vengono presi i provvedimenti appropriati volti in particolare a evitarne la divulgazione o l'accesso non autorizzati, l'alterazione, la distruzione o la perdita accidentale.

3. In caso di trattamento automatizzato dei dati personali vengono presi i provvedimenti del caso volti in particolare a quanto segue:

- a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici impiegati per trattare i dati personali;
- b) evitare qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
- c) evitare qualsiasi immissione non autorizzata di dati in memoria nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
- d) evitare che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di trattamento dei dati avvalendosi d'infrastrutture destinate alla trasmissione dei dati;
- e) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati non possano accedere a dati personali diversi da quelli cui si riferisce il loro diritto di accesso;
- f) registrare quali dati personali sono stati comunicati, in quale momento e a chi;
- g) assicurare che in un momento successivo sia possibile controllare e verificare quali dati personali sono stati trattati, in quale momento e da chi;
- h) assicurare che per le operazioni di trattamento di dati personali effettuate per conto di terzi possano valere solo le modalità prescritte dall'istituzione o dall'organismo contraente;
- i) assicurare che nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- j) strutturare l'organizzazione d'istituzioni od organismi in modo da soddisfare le particolari esigenze connesse alla protezione dei dati.

*Articolo 24***Trattamento di dati personali per conto del responsabile del trattamento**

1. Quando un'operazione di trattamento viene eseguita per conto del responsabile del trattamento questi ne incarica una persona che fornisca adeguate garanzie in rapporto ai provvedimenti di sicurezza tecnica e di organizzazione previsti dall'articolo 23 e si assicura dell'osservanza di tali provvedimenti.

2. L'esecuzione delle operazioni di trattamento su commissione è disciplinata da un contratto o da un atto giuridico che legghi l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e disponga in particolare quanto segue:

- a) che l'incaricato del trattamento agisca soltanto su istruzioni del responsabile del trattamento;
- b) che anche l'incaricato del trattamento sia soggetto agli obblighi di cui all'articolo 23.

3. A fini probatori, le norme del contratto o dell'atto giuridico sulla protezione dei dati e sugli obblighi relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 23 sono stipulate per iscritto o in altra forma equivalente.

*Sezione 9***Responsabile della protezione dei dati***Articolo 25***Mandato**

1. Ogni istituzione ed organismo della Comunità nomina almeno un responsabile della protezione dei dati personali, scegliendo a tal fine persone di grado adeguato, con il mandato seguente:

- a) garantire che i responsabili del trattamento e le persone interessate siano informati dei propri diritti ed obblighi;
- b) cooperare con il garante europeo della protezione dei dati su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;
- c) garantire in maniera indipendente che le disposizioni del presente regolamento ed ogni altra disposizione adottata per la sua attuazione vengano applicate all'interno dell'istituzione od organismo di cui fa parte;
- d) tenere il registro delle operazioni effettuate dal responsabile del trattamento, riportandovi le informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2;

e) notificare al garante europeo della protezione dei dati le operazioni di trattamento che possono presentare rischi specifici a termini dell'articolo 28;

garantendo in tal modo che le operazioni di trattamento non arrechino pregiudizio ai diritti e alle libertà degli interessati.

2. Il responsabile della protezione dei dati deve disporre di personale e risorse sufficienti per l'esercizio delle sue funzioni.

3. Altre norme d'attuazione relative al responsabile della protezione dei dati sono adottate da ogni istituzione o organismo della Comunità sulla base degli orientamenti che figurano nell'allegato I. Le norme d'attuazione potranno in particolare riguardare le qualifiche, la nomina, la rimozione dall'incarico, l'indipendenza e le mansioni, gli obblighi e i poteri del responsabile della protezione dei dati.

#### Articolo 26

##### Notificazione al responsabile della protezione dei dati

1. Prima di procedere ad eseguire una o più operazioni di trattamento dei dati, destinate al conseguimento di una o più finalità correlate, il responsabile del trattamento ne informa il responsabile della protezione dei dati.

2. Le informazioni da fornire includono almeno quelle indicate nell'allegato II.

Ogni modifica relativa a tali informazioni viene notificata senza indugio al responsabile della protezione dei dati.

#### Articolo 27

##### Registro

Ogni responsabile della protezione dei dati tiene un registro dei trattamenti notificati a norma dell'articolo 26.

Il registro riporta almeno le informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Il registro può essere consultato da chiunque.

#### Sezione 10

##### Controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati

#### Articolo 28

1. Il garante europeo della protezione dei dati precisa i trattamenti che possono potenzialmente comportare particolari rischi per i diritti e le libertà degli interessati a causa della loro natura, oggetto o finalità, come quello di escludere una persona da un diritto, un'indennità od un contratto, ovvero a causa dello specifico impiego di una nuova tecnologia.

Tali operazioni di trattamento comprendono:

— determinati trattamenti relativi alle particolari categorie di dati, di cui all'articolo 10;

— trattamenti destinati a valutare la personalità delle persone interessate, inclusi aspetti quali capacità, efficienza e comportamento.

Dette operazioni di trattamento sono soggette a controlli preventivi.

2. Le verifiche preventive sono effettuate dal garante europeo della protezione dei dati dopo notificazione da parte del responsabile della protezione dei dati, il quale, in caso di dubbio, deve consultare il garante.

3. Il garante europeo della protezione dei dati emette un parere entro due mesi dal ricevimento della notificazione. Un parere non emesso entro tale termine è da considerarsi favorevole.

4. Il garante europeo della protezione dei dati tiene un registro di tutti i trattamenti che gli sono stati notificati a norma del paragrafo 2. Il registro contiene le informazioni enumerate all'articolo 26, paragrafo 2. Esso può essere consultato da chiunque.

5. Dispositivi automatizzati di comunicazione fra le istituzioni o gli organismi comunitari, quali l'accesso in linea alle banche di dati o l'interconnessione potranno venir istituiti unicamente previo esame del garante europeo della protezione dei dati.

Nel corso dell'esame suddetto il garante europeo della protezione dei dati stabilisce se una comunicazione automatizzata sia compatibile con interessi legittimi delle persone interessate e necessaria alla luce delle funzioni svolte dalle istituzioni o dagli organismi comunitari in questione.

#### CAPO III

##### MEZZI DI RICORSO E SANZIONI

#### Articolo 29

##### Mezzi di ricorso

1. Fatta salva la possibilità di azione in giudizio, qualunque persona interessata può ricorrere al garante europeo della protezione dei dati se ritiene che i suoi diritti siano stati violati in seguito ad operazioni di trattamento dei suoi dati personali effettuate da un'istituzione o da un organismo comunitario.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee ed il Tribunale di primo grado delle Comunità europee sono competenti a conoscere delle controversie relative alle disposizioni del presente regolamento, incluse le azioni per risarcimento del danno.

#### Articolo 30

##### Sanzioni

Il funzionario o altro agente delle Comunità europee che, volontariamente o per negligenza, non assolva agli obblighi previsti dal presente regolamento è passibile di provvedimenti disciplinari, secondo le norme e le procedure previste dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee o dal regime applicabile agli altri agenti.

## CAPO IV

**PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA NELL'AMBITO DELLE RETI INTERNE DI TELECOMUNICAZIONI***Articolo 31***Campo d'applicazione**

In aggiunta alle altre disposizioni dal presente regolamento, al trattamento di dati personali in connessione con l'impiego di reti e terminali di telecomunicazione il cui esercizio ha luogo sotto il controllo di un'istituzione o di un organismo comunitario si applica il presente capo.

Ai fini del presente capo per «utente» s'intende qualsiasi persona fisica che si serva di una rete di telecomunicazioni il cui esercizio ha luogo sotto il controllo di un'istituzione o di un organismo comunitario.

*Articolo 32***Sicurezza**

1. Le istituzioni e gli organismi comunitari prendono appropriati provvedimenti di natura tecnica ed organizzativa per garantire un uso sicuro delle reti e dei terminali di telecomunicazioni, all'occorrenza in collaborazione con i fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e con i fornitori di reti di telecomunicazioni pubbliche. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi da sostenere per adeguarvi i suddetti provvedimenti devono assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente.

2. Qualora sussistano particolari rischi di violazioni della sicurezza della rete e dei terminali, l'istituzione o l'organismo comunitario interessato informano gli utenti in merito a tali rischi ed alle possibilità di contromisure o di utilizzare mezzi di comunicazione alternativi.

*Articolo 33***Riservatezza delle comunicazioni**

1. Le istituzioni e gli organismi comunitari garantiscono la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite le reti e i terminali di telecomunicazioni.

Sono vietati l'ascolto, l'intercettazione telefonica, la conservazione e altri tipi d'intercettazione o sorveglianza delle comunicazioni da parte di persone diverse dall'utente, salvo se egli vi abbia consentito.

2. Il paragrafo 1 non riguarda la registrazione di comunicazioni autorizzate dalla regolamentazione interna delle istituzioni e degli organismi comunitari intesa a fornire la prova di atti giuridici o procedurali attinenti allo svolgimento delle attività ufficiali delle istituzioni e degli organismi comunitari, previa approvazione del garante europeo della protezione dei dati.

*Articolo 34***Dati relativi al traffico delle comunicazioni ed alla fatturazione**

1. I dati sul traffico delle comunicazioni relativi agli utenti, che sono trattati e conservati per stabilire le chiamate ed altri collegamenti sulla rete di telecomunicazioni, vanno cancellati o resi anonimi contestualmente alla cessazione della chiamata o di altro collegamento, salvo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4.

2. È consentito sottoporre a trattamento i dati sul traffico indicati in un elenco approvato dal garante europeo della protezione dei dati a fini di gestione del traffico delle telecomunicazioni e delle relative spese, nonché della verifica dell'utilizzazione autorizzata del sistema di telecomunicazioni.

3. Le operazioni di trattamento dei dati pertinenti al traffico delle comunicazioni ed alla fatturazione devono limitarsi a quanto risulti strettamente necessario per le attività di cui al paragrafo 2 e vanno compiute unicamente da persone incaricate di gestire la fatturazione, il traffico o le spese.

4. Gli utenti delle reti di telecomunicazioni hanno il diritto di ricevere fatture non dettagliate.

*Articolo 35***Repertori di utenti**

1. I dati personali contenuti in repertori cartacei o elettronici di utenti dovranno esser limitati allo stretto necessario per le finalità specifiche del repertorio.

2. Istituzioni ed organismi comunitari prendono ogni provvedimento necessario per impedire che i dati personali contenuti in tali repertori siano impiegati a fini di diffusione commerciale diretta, indipendentemente dal fatto che tali repertori siano o meno accessibili al pubblico.

*Articolo 36***Identificazione dell'emittente o del destinatario della chiamata e restrizione di tale possibilità**

1. L'utente che effettua la chiamata deve poter disattivare con mezzi semplici e gratuitamente eventuali dispositivi che consentano d'identificarlo.

2. Qualora disponga della possibilità d'identificare l'emittente della chiamata l'utente destinatario della chiamata stessa deve poter disattivare con mezzi semplici e gratuitamente che vengano così identificate le chiamate in arrivo.

3. Qualora l'emittente della chiamata abbia la possibilità di disporre dell'identificazione della linea chiamata, il destinatario della chiamata deve poter disattivare con mezzi semplici e gratuitamente tale indicazione all'emittente della chiamata.

4. Qualora il sistema consenta d'identificare l'emittente o il destinatario della chiamata le istituzioni e gli organismi comunitari informano gli utenti di tale possibilità e di quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

#### Articolo 37

##### **Deroghe**

Le istituzioni e gli organismi comunitari provvedono affinché procedure trasparenti disciplinino il modo in cui possono annullare la disattivazione dell'identificazione dell'emittente della chiamata nei casi e secondo le modalità seguenti:

- a) temporaneamente, quando un utente chieda l'identificazione di chiamate moleste o malintenzionate;
- b) linea per linea nel caso di organizzazioni che si occupano di chiamate d'emergenza, al fine di rispondere a tali chiamate.

#### CAPO V

### **AUTORITÀ DI VIGILANZA: IL GARANTE EUROPEO DELLA TUTELA DEI DATI**

#### Articolo 38

##### **Autorità di vigilanza: il garante europeo della tutela dei dati**

1. È istituita un'autorità di vigilanza denominata garante europeo della protezione dei dati.
2. Detta autorità ha il compito di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario.

#### Articolo 39

##### **Nomina**

1. Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano di comune accordo il garante europeo della protezione dei dati, per un periodo di quattro anni.
2. Il garante europeo della protezione dei dati è scelto tra personalità che nei rispettivi paesi fanno o hanno fatto parte delle autorità indipendenti di vigilanza sul trattamento dei dati personali oppure possiedono particolari qualifiche per quest'incarico.
3. Il mandato del garante europeo della protezione dei dati è rinnovabile.
4. Il garante europeo della protezione dei dati resta in carica fino all'atto della sua sostituzione.
5. Oltre che per la normale procedura di sostituzione o per decesso, il mandato del garante europeo della protezione dei dati viene meno in caso di dimissioni o d'ufficio, secondo il disposto dal paragrafo 6.

6. Il garante europeo della protezione dei dati può essere rimosso dalla Corte di giustizia su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione qualora vengano meno i requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

7. Salvo il disposto del presente capo, le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai giudici della Corte di giustizia si applicano anche al garante europeo della protezione dei dati.

#### Articolo 40

##### **Condizioni d'impiego**

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione fissano di comune accordo le condizioni d'impiego del garante europeo della protezione dei dati e, in particolare, la retribuzione, le indennità ed ogni altro compenso sostitutivo.
2. Il Parlamento europeo provvede a che il garante europeo della protezione dei dati disponga del personale e delle attrezzature necessari per l'esercizio delle sue funzioni.
3. Il personale e le attrezzature da fornire figurano in un capitolo separato del bilancio del Parlamento europeo.
4. I membri del personale sono nominati dal garante europeo della protezione dei dati. Il loro superiore è il garante europeo della protezione dei dati ed essi rispondono unicamente alle sue istruzioni.
5. I funzionari e gli altri agenti addetti all'ufficio sono soggetti alla normativa relativa ai funzionari ed agli altri agenti delle Comunità europee.
6. Per le questioni relative al personale alle sue dipendenze il garante europeo della protezione dei dati è equiparato alle istituzioni comunitarie a termini dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

#### Articolo 41

##### **Indipendenza**

1. Il garante europeo della protezione dei dati esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
2. Nell'adempimento dei suoi compiti il garante europeo della protezione dei dati non sollecita né accetta alcuna istruzione.
3. Per tutta la durata del suo mandato il garante europeo della protezione dei dati si astiene da qualunque azione incompatibile con i suoi doveri e non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o a titolo gratuito.
4. Al termine del suo mandato il garante europeo della protezione dei dati agisce con integrità e discrezione per quanto riguarda l'accettazione di nomine e altri vantaggi.

*Articolo 42***Segreto professionale**

Durante e dopo il loro mandato il garante europeo della protezione dei dati ed il personale alle sue dipendenze sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso durante l'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

*Articolo 43***Funzioni**

Il garante europeo della protezione dei dati assolve i seguenti compiti:

- a) riceve le denunce e compie i relativi accertamenti;
- b) vigila su ogni operazione di trattamento relativa a dati personali effettuata da un'istituzione od un organismo comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nel loro ruolo giurisdizionale;
- c) consiglia tutte le istituzioni e gli organismi comunitari su qualsiasi argomento pertinente all'impiego di dati personali, in particolare prima che essi adottino disposizioni interne relative alla protezione dei diritti e delle libertà individuali in materia di trattamento di dati personali;
- d) segue l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se ed in quanto si ripercuotano sulla protezione dei dati personali;
- e) collabora con le autorità nazionali di controllo se ed in quanto ciò risulti necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, in particolare scambiando ogni informazione utile o chiedendo all'autorità di uno Stato membro di esercitare i suoi poteri;
- f) partecipa alle attività del «Gruppo per la tutela della persona con riguardo al trattamento dei dati personali», istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
- g) tiene un registro delle operazioni di trattamento che gli sono state notificate;
- h) procede ad un esame preliminare delle operazioni di trattamento notificategli.

*Articolo 44***Consultazione**

1. Le istituzioni e gli organismi comunitari informano il garante europeo della protezione dei dati al momento di elaborare proposte di provvedimenti in tema di trattamento dei dati personali che interessino uno o più istituzioni od organismi della Comunità singolarmente o congiuntamente.

2. La Commissione informa il garante europeo della protezione dei dati in merito ad ogni progetto di proposta di legislazione comunitaria che comporti il trattamento di dati personali.

3. Il garante europeo della protezione dei dati può essere consultato da qualunque istituzione o organismo della Comunità su operazioni attinenti al trattamento di dati personali.

*Articolo 45***Diritto di ricorso**

1. Qualsiasi persona alle dipendenze di un'istituzione od un organismo della Comunità può ricorrere al garante europeo della protezione dei dati senza seguire la via gerarchica per questioni che incidono sui suoi compiti.

2. Non è ammesso che subisca pregiudizi di alcun genere dalla presentazione al garante europeo della protezione dei dati di un ricorso o una denuncia in cui si prospetti una violazione delle norme sul trattamento dei dati personali.

*Articolo 46***Poteri**

1. Il garante europeo della protezione dei dati in particolare:
  - a) svolge indagini di propria iniziativa in seguito a denunce o ricorsi;
  - b) ottiene senza indugio tutte le informazioni pertinenti alle sue indagini;
  - c) accede in qualsiasi momento agli edifici ufficiali.

I responsabili del trattamento dei dati hanno il dovere di assistere il garante nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il garante europeo della protezione dei dati ha i seguenti poteri:

- a) ordinare la rettifica, il congelamento, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali;
- b) vietare a titolo provvisorio o definitivo operazioni di trattamento;
- c) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento;
- d) riferire la questione all'istituzione o all'organismo comunitario interessato e, se necessario, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
- e) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado;

f) offrire consulenza agli interessati e, a loro domanda, assisterli in veste di esperto nei procedimenti davanti al Tribunale di primo grado.

3. Qualora accerti una violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali o qualsiasi altra irregolarità nel trattamento, il garante europeo della protezione dei dati ne informa l'istituzione o l'organismo comunitario in questione ed all'occorrenza presenta proposte volte a correggere tali irregolarità o a migliorare la protezione degli interessati.

4. L'istituzione o l'organismo in questione comunicano le proprie opinioni al garante europeo della protezione dei dati entro un termine fissato da quest'ultimo. La loro risposta comprende anche una descrizione dei provvedimenti presi a seguito delle osservazioni del garante europeo della protezione dei dati.

5. In caso di denuncia o di ricorso, il garante europeo della protezione dei dati informa gli interessati circa l'esito delle sue indagini.

6. Qualora alla persona interessata sia stato negato l'accesso ai dati che la riguardano il garante europeo della protezione dei dati la informa unicamente circa il corretto trattamento dei dati ovvero, in caso contrario, circa le necessarie correzioni apportate.

Qualora ritenga che il fatto di fornire tali informazioni privi di effetti l'applicazione dei limiti dal diritto di ottenere la conferma di cui all'articolo 13, lettera a) il garante europeo della protezione dei dati non informa la persona interessata circa l'esito delle sue indagini.

7. Avverso le decisioni del garante europeo della protezione dei dati che diano luogo a contestazioni può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale di primo grado.

#### Articolo 47

### Rapporto sulle attività svolte

1. Il garante europeo della protezione dei dati presenta al Parlamento europeo un rapporto annuale sulla sua attività, rendendolo al tempo stesso pubblico.

2. Il rapporto viene inoltrato alle altre istituzioni e agli altri organismi dell'Unione europea ed è discusso dal Parlamento europeo insieme alle loro risposte.

#### CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 48

### Periodo transitorio

Le istituzioni e gli organismi comunitari provvedono a che le operazioni di trattamento in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano rese conformi al presente regolamento entro un anno a decorrere da tale data.

#### Articolo 49

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in tutti gli stati membri.

---

#### ALLEGATO I

1. Il responsabile della protezione dei dati sarà selezionato sulla base della sua autorità, della sua esperienza in materia di protezione dei dati e della sua affidabilità.
2. La nomina del responsabile della protezione dei dati non deve comportare un conflitto di interessi con altri doveri, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un mandato di almeno due anni. Egli può essere rinominato. Egli può essere destituito solamente con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se egli non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
4. Il responsabile della protezione dei dati non deve ricevere alcuna istruzione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni.
5. Dopo la sua nomina il responsabile della protezione dei dati deve essere registrato insieme al garante europeo della protezione dei dati dall'istituzione, organismo (o persona) che lo ha nominato.

6. Il responsabile della protezione dei dati può formulare raccomandazioni per il miglioramento della protezione dei dati e consigliare l'istituzione o l'organismo comunitario che lo ha nominato nonché il responsabile dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Egli dovrà inoltre, di propria iniziativa o a richiesta dell'istituzione o organismo comunitario che lo ha nominato, del responsabile dell'applicazione delle disposizioni, del comitato del personale che si occupa della protezione dei dati, indagare sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l'esercizio delle sue funzioni e che arrivano a sua conoscenza.
7. Il responsabile della protezione dei dati può essere consultato dall'istituzione o organismo comunitario che lo ha nominato, dal responsabile dell'applicazione delle disposizioni, dal comitato del personale e da qualsiasi persona, senza seguire la via gerarchica, su qualsiasi aspetto riguardante l'interpretazione o l'applicazione del regolamento.
8. Nessuno deve subire pregiudizio per una questione portata all'attenzione del responsabile della protezione dei dati relativa alla violazione delle disposizioni del presente regolamento.
9. Ogni responsabile del trattamento deve assistere il responsabile della protezione dei dati nell'esercizio delle sue funzioni e rispondere alle domande. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati avrà accesso in qualsiasi momento ai dati che formano l'oggetto delle operazioni e a tutti gli uffici, gli impianti per il trattamento dei dati e supporti d'informazione, e può raccogliere l'informazione necessaria.
10. Per quanto necessario all'esercizio delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati sarà esonerato da altre attività. Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale, ai quali si applica l'articolo 287 del trattato, non dovranno divulgare le informazioni ed i documenti ottenuti nell'esercizio delle loro funzioni.

---

*ALLEGATO II*

1. Il nome e l'indirizzo del responsabile dell'applicazione delle disposizioni.
  2. I nomi delle persone e/o dei servizi di un'istituzione o organismo incaricato del trattamento di dati personali per una particolare finalità.
  3. La finalità o le finalità del trattamento.
  4. Una descrizione della categoria o delle categorie di persone interessate e delle relative informazioni.
  5. Il fondamento giuridico del trattamento al quale sono destinati i dati.
  6. I destinatari o le categorie di destinatari ai quali possono essere rivelati i dati.
  7. I termini per congelare e cancellare le diverse categorie di dati.
  8. Proposte di trasferimento di dati a paesi terzi.
  9. Una descrizione generica che consenta una prima valutazione dell'adeguatezza delle misure adottate in forza dell'articolo 23 per garantire la sicurezza del trattamento.
-

**Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia**

(1999/C 376 E/05)

COM(1999) 516 def. — 1999/0213(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 22 ottobre 1999)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

- (1) considerando che la Commissione, prima di presentare la sua proposta, ha consultato il comitato economico e finanziario;
- (2) considerando che la Moldavia sta intraprendendo riforme economiche fondamentali e sta compiendo sforzi considerevoli per instaurare un'economia di mercato;
- (3) considerando che la Moldavia, da un lato, e le Comunità europee ed i loro Stati membri, dall'altro, hanno sottoscritto un accordo di partenariato e di cooperazione che è entrato in vigore il 1° luglio 1998;
- (4) considerando che le autorità della Moldavia hanno concordato con l'FMI un programma macroeconomico sostenuto da una Extended Fund Facility triennale, approvato nel maggio 1996 e che hanno espresso l'intenzione di proseguire tale programma nell'ambito di una nuova Fund Facility;
- (5) considerando che le autorità della Moldavia hanno presentato richiesta di assistenza finanziaria alle istituzioni finanziarie internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali; che al di là degli ulteriori finanziamenti messi a disposizione da parte dell'FMI e della Banca mondiale nei prossimi mesi resta ancora da coprire un consistente fabbisogno di finanziamento residuo al fine di rafforzare le riserve valutarie del paese e di sostenere gli obiettivi politici del programma di riforme del governo;
- (6) considerando che la Moldavia è stata pesantemente colpita dalla crisi finanziaria russa e si trova attualmente ad affrontare una situazione economica e sociale particolarmente difficile;
- (7) considerando che l'assistenza macrofinanziaria della Comunità sotto forma di un prestito a lungo termine con un considerevole periodo di grazia è uno strumento atto ad aiutare il paese beneficiario a superare l'attuale momento critico;
- (8) considerando che è opportuno che la presente assistenza sia gestita dalla Commissione;
- (9) considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. La Comunità concede alla Moldavia un prestito a lungo termine per un importo massimo di 15 milioni di EUR, con un periodo di grazia di 5 anni e per una durata massima di 10 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti, rafforzare le riserve valutarie del paese ed incoraggiare l'attuazione delle necessarie riforme strutturali.

2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Moldavia attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Tale prestito è gestito dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato economico e finanziario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e la Moldavia.

*Articolo 2*

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità della Moldavia le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato economico e finanziario e in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica della Moldavia sia conforme agli obiettivi del prestito in oggetto e che le condizioni cui questo è subordinato siano soddisfatte.

*Articolo 3*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, il prestito è messo a disposizione della Moldavia in un'unica quota, subordinatamente alla soddisfacente messa in atto dell'accordo nell'ambito della quota superiore di credito concordato con l'FMI.

2. I fondi sono versati alla Banca nazionale moldava.

*Articolo 4*

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Moldavia decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta della Moldavia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Moldavia.

5. Il comitato economico e finanziario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

#### Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

#### ALLEGATO

#### RISORSE DI BILANCIO NECESSARIE PER GLI ACCANTONAMENTI AL FONDO DI GARANZIA NEL 1999 E MARGINE FIGURATIVO NEL QUADRO DELLA RISERVA PER PRESTITI E GARANZIE A FAVORE DI ED IN PAESI TERZI

(in milioni EUR)

Operazioni	Base di calcolo <sup>(1)</sup>	Accantonamenti al fondo <sup>(2)</sup>	Margine di riserva
<b>Operazioni decise</b>			346,0 <sup>(3)</sup>
BEI/Nuovi mandati <sup>(4)</sup>			
— PECO	872,9	122,2	223,8
— ALA	218,1	30,5	193,3
— Sudafrica	143,5	20,1	173,2
— MED	351,4	49,2	124,0
— Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	38,5	5,4	118,6
— Bosnia	42,0	5,9	112,7
BEI/Vecchi protocolli <sup>(2)</sup>			
— Siria	- 30	- 4,2	116,9
Assistenza macro-finanziaria			
— Albania III	20	2,8	114,1
— Bosnia I	20	2,8	111,3
<b>Operazioni proposte</b>			
— BEI/Turchia <sup>(5)</sup>	105	14,7	96,6
— BEI/Croazia <sup>(6)</sup>	35	4,9	91,7
Assistenza macrofinanziaria			
— Bulgaria IV <sup>(7)</sup>	100	14,0	77,7
— Romania IV <sup>(7)</sup>	200	28,0	49,7
— Ex Repubblica iugoslava di Macedonia II <sup>(7)</sup>	50	7,0	42,7
— Tagikistan <sup>(7)</sup>	75	10,5	32,2
— Moldavia III <sup>(7)</sup>	15	2,1	30,1

<sup>(1)</sup> La base di approvvigionamento del fondo è calcolata applicando i tassi della copertura mediante garanzia in vigore, cioè il 70 % (per i prestiti concessi dalla BEI nell'ambito dei nuovi mandati), il 75 % (per i prestiti concessi dalla BEI nell'ambito dei vecchi protocolli) o il 100 % (per i prestiti concessi nell'ambito dell'assistenza macrofinanziaria).

<sup>(2)</sup> Sulla base delle norme relative agli accantonamenti al fondo di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, poiché il fondo ha raggiunto l'importo-obiettivo al 31.12.1997, la percentuale di versamento è stata ridotta al 14 %.

<sup>(3)</sup> Ammontare della riserva per prestiti e garanzie a favore di ed in paesi terzi per il 1999, fissata nell'ambito delle prospettive finanziarie.

<sup>(4)</sup> Importi annuali stimati dei prestiti da firmare per il 1999 e correzione degli importi già versati al fondo per tenere conto dei prestiti effettivamente firmati alla fine del 1998: versamento 5/99 al fondo di garanzia.

<sup>(5)</sup> Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'attuazione di un'azione speciale di cooperazione finanziaria a favore della Turchia (COM(95) 389/3).

<sup>(6)</sup> Accordo di cooperazione CE/Croazia (SEC(95) 180/def.).

<sup>(7)</sup> Proposta della Commissione.

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune**

(1999/C 376 E/06)

COM(1999) 536 def. — 1999/0209(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 26 ottobre 1999)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 32 a 38 del trattato prevedono l'attuazione di una politica agricola comune.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, prevede che la sezione garanzia del FE-AOG finanzia alcune misure in materia di informazione su tale politica.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento finanziario del Consiglio, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(2)</sup>, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio per ogni azione comunitaria richiede l'adozione preliminare di un atto di base. Tenuto conto dell'accordo interistituzionale del 13 ottobre 1998 sui fondamenti giuridici e l'esecuzione del bilancio, tale esigenza concerne anche le azioni previste dal presente regolamento.
- (4) È opportuno che le prospettive e le evoluzioni dalla politica agricola comune vengano illustrate sia agli agricoltori e agli altri diretti interessati, sia all'intera opinione pubblica.
- (5) Occorre definire le azioni prioritarie che possono beneficiare del sostegno comunitario.
- (6) Le organizzazioni che riuniscono agricoltori o altri operatori del mondo rurale, e segnatamente le organizzazioni agricole e le associazioni di consumatori e di tutela dell'ambiente, sono strumenti indispensabili per dare risonanza alla politica agricola comune, ma anche per far pervenire fino alla Commissione le opinioni dell'insieme degli operatori interessati, e in particolare degli agricoltori.
- (7) Poiché la politica agricola comune continua ad essere la prima e la più importante tra le politiche integrate della Comunità, essa dev'essere adeguatamente illustrata al pubblico e a tal fine occorre prevedere che anche altri eventuali interessati possano presentare opportuni progetti.

(8) Quanto alla Commissione, essa deve disporre dei mezzi necessari all'attuazione di azioni di informazione che essa intende realizzare nel campo agricolo.

(9) Se da un lato occorre evitare il finanziamento di azioni che possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di un altro programma comunitario, dall'altro è necessario favorire la complementarità tra tali azioni ed altre iniziative della Comunità.

(10) Poiché le misure necessarie all'attuazione del presente atto sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(3)</sup>, è opportuno che tali misure siano adottate secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della suddetta decisione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La Comunità può finanziare azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune e volte in particolare a:

- a) contribuire a illustrare, attuare e sviluppare tale politica,
- b) promuovere il modello agricolo europeo e favorire la sua comprensione,
- c) informare gli agricoltori e gli altri operatori del mondo rurale,
- d) sensibilizzare l'opinione pubblica circa le prospettive e le finalità di questa politica.

Queste azioni devono fornire informazioni coerenti, obiettive e globali al fine di offrire una panoramica di questa politica.

*Articolo 2*

1. Le azioni di cui all'articolo 1 possono configurarsi come:

- a) programmi di attività annuali, presentati in particolare da organizzazioni agricole o di sviluppo rurale e associazioni di consumatori o di tutela dell'ambiente,

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(2)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2779/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3).

<sup>(3)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

b) azioni specifiche presentate da qualsiasi interessato diverso da quelli di cui alla lettera a), in particolare da autorità pubbliche degli Stati membri, da mass media o da istituti universitari,

c) qualsiasi attività intrapresa su iniziativa della Commissione, in particolare quelle realizzate a vantaggio reciproco della Commissione e dei destinatari delle azioni di cui all'articolo 1.

2. Per le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il tasso massimo di finanziamento è pari al 75 % dei costi ammissibili.

3. Non possono beneficiare del finanziamento comunitario di cui all'articolo 1:

a) le azioni derivanti da un obbligo legale,

b) le azioni che beneficiano di un finanziamento nel quadro di un'altra iniziativa della Comunità.

4. Per l'esecuzione delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera c), la Commissione può avvalersi, ove del caso, della necessaria assistenza tecnica e amministrativa.

#### Articolo 3

1. Nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 2 sono considerati ammissibili, in particolare, le conferenze, i seminari, le pubblicazioni, le produzioni e iniziative realizzate dai media, le partecipazioni a manifestazioni di rilievo internazionale e i programmi di scambio di esperienze.

2. Le azioni di cui all'articolo 2 sono scelte in funzione di criteri generali, quali:

a) la qualità del progetto,

b) un adeguato rapporto costo-efficacia.

#### Articolo 4

Il finanziamento comunitario è erogato entro il limite degli stanziamenti annuali decisi dall'autorità di bilancio.

#### Articolo 5

La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra le azioni e i progetti comunitari attuati in esecuzione del presente regolamento e le altre misure comunitarie.

#### Articolo 6

La Commissione cura la sorveglianza e il controllo della corretta ed efficace esecuzione delle attività finanziate dalla Comunità. Agenti incaricati dalla Commissione sono autorizzati a controllare in loco tali attività, anche mediante campionamento.

#### Articolo 7

Nel caso in cui lo reputi opportuno, la Commissione procede alla valutazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento.

#### Articolo 8

La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La prima relazione sarà presentata entro il 31 dicembre 2001.

#### Articolo 9

1. Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, istituito dal regolamento (CEE) n. 729/70 <sup>(1)</sup>, secondo la procedura prevista al paragrafo 2.

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione 1999/468/CEE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97**

(1999/C 376 E/07)

COM(1999) 487 def. — 1999/0204(COD)

*(Presentata dalla Commissione il 27 ottobre 1999)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine<sup>(1)</sup>, prevede l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2001. In base alla proposta della Commissione, lo stesso articolo prevede anche che anteriormente a tale data siano stabilite le regole generali di un sistema obbligatorio.
- (2) È opportuno che tali regole generali siano incluse nel regolamento (CE) n. 820/97. Per motivi di chiarezza, detto regolamento deve essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.
- (3) Data l'instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine causata dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un'influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine, è necessario sviluppare il quadro nell'ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore sull'etichetta.
- (4) A tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall'altro, un sistema comu-

nitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase della commercializzazione.

- (5) Per le garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, quali la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali. La base giuridica appropriata per il presente regolamento è pertanto l'articolo 152 del trattato.
- (6) In tal modo i consumatori saranno incoraggiati ad aver maggior fiducia nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni.
- (7) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(2)</sup>, dispone che gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbano essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio, come pure che anteriormente al 1° gennaio 1993 detti sistemi di identificazione e di registrazione debbano essere estesi ai movimenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro.
- (8) A norma dell'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(3)</sup>, l'identificazione e la registrazione dei suddetti animali prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE devono essere effettuate dopo il controllo di cui sopra, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati.
- (9) Ai fini della gestione di alcuni regimi di aiuto comunitari nel settore agricolo, è necessario per alcuni tipi di bestiame identificare i singoli capi. I sistemi di identificazione e di registrazione devono pertanto consentire l'applicazione e il controllo di tali misure.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. [...].

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

<sup>(3)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

- (10) Occorre prevedere uno scambio rapido ed efficace delle informazioni tra gli Stati membri per la corretta applicazione del presente regolamento. Le norme comunitarie pertinenti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola <sup>(1)</sup> e dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica <sup>(2)</sup>.
- (11) Le regole attuali in materia di identificazione e di registrazione dei bovini sono state fissate dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali <sup>(3)</sup>, e dal regolamento (CE) n. 820/97. Come dimostra l'esperienza, l'attuazione di questa direttiva per quanto riguarda i bovini non è stata interamente soddisfacente e deve essere migliorata; occorre quindi adottare un regolamento specifico per i bovini in modo da rafforzare le disposizioni della direttiva.
- (12) Per rendere accettabile il sistema perfezionato di identificazione da istituire, è indispensabile non imporre al produttore esigenze eccessive sul piano amministrativo; devono pertanto essere previsti termini di attuazione praticabili.
- (13) Per poter rintracciare gli animali con rapidità e precisione ai fini del controllo dei regimi di aiuto comunitari, ogni Stato membro dovrà creare una base di dati informatizzata nella quale figurino l'identità dell'animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina <sup>(4)</sup>, che precisa i requisiti sanitari per tale base di dati.
- (14) Occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesse.
- (15) Per poter ricostruire i loro movimenti, gli animali devono essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati da un passaporto nel corso dei vari movimenti. Le caratteristiche del marchio e del passaporto devono essere stabilite a livello comunitario. Di norma, dev'essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari.
- (16) Gli animali importati dai paesi terzi conformemente alla direttiva 91/496/CEE devono essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione.
- (17) Ogni animale deve conservare i propri marchi auricolari per tutta la vita.
- (18) La Commissione sta esaminando la possibilità, sulla base dei lavori svolti dal Centro comune di ricerca, di utilizzare dispositivi elettronici per l'identificazione degli animali.
- (19) I detentori di animali, eccettuati i trasportatori, devono tenere un registro aggiornato degli animali presenti nella propria azienda. Le caratteristiche di tale registro devono essere fissate a livello comunitario. L'autorità competente deve avere accesso, a sua richiesta, al registro suddetto.
- (20) Gli Stati membri possono porre a carico dell'insieme della filiera delle carni bovine le spese derivanti dall'applicazione delle suddette misure.
- (21) Occorre designare l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione di ciascun titolo del presente regolamento.
- (22) Nel contesto del sistema di etichettatura istituito dal presente regolamento, per carni bovine si intendono determinati prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(5)</sup>.
- (23) Dev'essere introdotto un sistema di etichettatura della carne bovina obbligatorio in tutti gli Stati membri. Nell'ambito di tale sistema obbligatorio, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono indicare sull'etichetta informazioni su alcune caratteristiche delle carni bovine e il luogo di macellazione dell'animale o degli animali da cui provengono le carni.
- (24) Il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine dev'essere rinforzato a partire dal 1° gennaio 2003; nel suo ambito, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono indicare sull'etichetta anche informazioni relative all'origine di tali carni, in particolare il luogo in cui l'animale o gli animali da cui provengono le carni sono nati, sono stati allevati e macellati.

<sup>(1)</sup> GU L 144 del 2.6.1981, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 515/97 (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

<sup>(3)</sup> GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

<sup>(4)</sup> GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

- (25) La data del 1° gennaio 2003 costituisce il primo termine a partire dal quale è possibile introdurre il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine basato sull'origine. Il motivo principale per non introdurre il sistema anteriormente a tale data consiste nel fatto che informazioni complete sui movimenti dei bovini nella Comunità sono richieste solo per gli animali nati dopo il 1° gennaio 1998.
- (26) Per quanto riguarda le esigenze relative all'interesse pubblico, il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine si applica anche ai bovini importati nella Comunità. Occorre tuttavia tener conto del fatto che gli operatori e le organizzazioni dei paesi terzi potrebbero non disporre di tutte le informazioni richieste per l'indicazione dell'origine sull'etichetta; è pertanto necessario stabilire il minimo necessario di informazioni che i paesi terzi devono indicare sull'etichetta.
- (27) Per gli operatori e le organizzazioni che producono e commercializzano carni bovine macinate, rifilature di carni bovine e tagli di carni bovine, nonché per gli operatori o le organizzazioni che esportano verso la Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi, che possono non essere in grado di fornire tutte le informazioni richieste nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, devono essere previste deroghe tali da garantire che venga comunque fornito un numero minimo di indicazioni.
- (28) L'obiettivo dell'etichettatura è di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine. È pertanto opportuno dare agli operatori e alle organizzazioni che scelgono di commercializzare le loro carni bovine con un'etichetta che garantisca la rintracciabilità di ogni singolo animale la facoltà di etichettare le carni con un logo specifico.
- (29) Per tutte le indicazioni diverse da quelle previste dal sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine è comunque necessario un quadro normativo comunitario relativo all'etichettatura. Data la diversità delle descrizioni delle carni bovine commercializzate nella Comunità, appare indicato istituire un sistema di etichettatura volontario. Un sistema efficace di etichettatura presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate all'animale o agli animali di origine. Le modalità di etichettatura decise da un operatore o da un'organizzazione saranno valide soltanto previa presentazione, entro un certo termine, di un disciplinare all'autorità competente. Per identificare esattamente la persona responsabile delle indicazioni riportate sull'etichetta, l'operatore e l'organizzazione sono autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se l'etichetta reca il nome o il logotipo d'identificazione rispettivo. Per garantire che i disciplinari di etichettatura possano essere riconosciuti in tutta la Comunità, è necessario prevedere uno scambio reciproco d'informazioni tra i vari Stati membri.
- (30) Anche gli operatori e le organizzazioni che importano nella Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi possono voler etichettare i propri prodotti conformemente al sistema di etichettatura volontario. È pertanto necessario prevedere disposizioni per l'inclusione delle carni bovine importate in tale sistema. Occorre garantire che le disposizioni di etichettatura per le carni bovine importate siano altrettanto affidabili di quelle stabilite per le carni bovine comunitarie.
- (31) Il passaggio dal regime di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 820/97 a quello di cui al presente regolamento potrebbe provocare difficoltà non previste da quest'ultimo. Per far fronte a tale eventualità, è necessario dare facoltà alla Commissione di adottare le necessarie misure transitorie. La Commissione deve inoltre essere autorizzata a risolvere problemi pratici specifici.
- (32) Per garantire l'affidabilità delle misure previste dal presente regolamento, è necessario obbligare gli Stati membri ad attuare misure di controllo adeguate ed efficaci. Tali controlli si effettueranno fatti salvi altri controlli che la Commissione può svolgere per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità <sup>(1)</sup>. È necessario autorizzare le autorità competenti degli Stati membri a revocare l'approvazione di un disciplinare qualora siano riscontrate irregolarità.
- (33) È opportuno prevedere sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

### IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI

#### Articolo 1

- Ogni Stato membro istituisce, conformemente al presente titolo, un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (di seguito denominati «animali»).
- Le disposizioni del presente titolo si applicano fatte salve le norme comunitarie esistenti per l'eradicazione o il controllo di una malattia e fermi restando la direttiva 91/496/CEE e il regolamento (CEE) n. 3508/92. Tuttavia, le disposizioni della direttiva 92/102/CEE che riguardano specificamente i bovini non sono più applicabili a decorrere dalla data in cui acquista efficacia l'obbligo d'identificazione di tali animali conformemente al presente titolo.

#### Articolo 2

Ai fini del presente titolo si intende per:

- «animale»: un bovino quale definito all'articolo 2 della direttiva 97/12/CE,

<sup>(1)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 (GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4).

- «azienda»: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento, situati nel territorio di uno Stato membro,
- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato,
- «autorità competente»: l'autorità centrale o le autorità di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per il controllo dei premi, l'autorità incaricata dell'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3508/92.

### Articolo 3

Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi:

- a) marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali,
- b) basi di dati informatizzate,
- c) passaporti per gli animali,
- d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.

La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente titolo. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutti gli interessati, tra cui le organizzazioni di consumatori che hanno un interesse specifico riconosciuto dallo Stato membro, possano avere accesso a tali dati, a condizione che siano assicurate la necessaria riservatezza e la protezione dei dati ai sensi del diritto nazionale.

### Articolo 4

1. Tutti gli animali presenti in un'azienda che sono nati dopo il 1° gennaio 1998, o che dopo tale data sono destinati al commercio intracomunitario, sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorità competente. Entrambi i marchi auricolari recano lo stesso codice di identificazione che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. In deroga a quanto precede, gli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 e che dopo tale data sono destinati al commercio intracomunitario possono essere identificati sino al 1° settembre 1998 conformemente alla direttiva 92/102/CEE. Inoltre, in deroga a quanto precede, gli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 che sono destinati dopo tale data al commercio intracomunitario ai fini della macellazione immediata possono essere identificati, fino al 1° settembre 1999, conformemente alla direttiva 92/102/CEE. Gli animali destinati a manifestazioni culturali o sportive (ad eccezione di fiere e esposizioni) possono essere identificati, anziché con un mar-

chio auricolare, mediante un sistema riconosciuto dalla Commissione e che offra garanzie equivalenti.

2. Il marchio auricolare viene apposto entro un termine stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Questo periodo non può superare i 30 giorni fino al 31 dicembre 1999 e i 20 giorni dopo tale data.

Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo.

Nessun animale nato dopo il 1° gennaio 1998 può lasciare l'azienda se non è identificato conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ogni animale importato da un paese terzo, che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità, viene identificato nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare conforme alle disposizioni del presente articolo entro un termine da definirsi dallo Stato membro, non superiore ai 20 giorni successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lasci l'azienda.

Non occorre tuttavia identificare l'animale se l'azienda di destinazione è un macello situato nello Stato membro in cui vengono effettuati tali controlli e se l'animale viene effettivamente macellato nei 20 giorni successivi ai controlli.

L'identificazione iniziale effettuata dal paese terzo viene registrata nella base di dati informatizzata di cui all'articolo 5 oppure, qualora essa non sia pienamente operativa, nei registri di cui all'articolo 3, assieme al codice di identificazione rispettivo assegnato dallo Stato membro di destinazione.

4. Gli animali provenienti da un altro Stato membro conservano il marchio auricolare originario.

5. Il marchio auricolare non può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

6. I marchi auricolari sono assegnati all'azienda, distribuiti ed apposti sugli animali secondo modalità definite dall'autorità competente.

7. Entro il 31 dicembre 2001 il Parlamento e il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione eventualmente accompagnata da proposte e in conformità della procedura di cui all'articolo 95 del trattato, prendono una decisione sulla possibilità di introdurre dispositivi di identificazione elettronica grazie ai progressi realizzati in questo campo.

### Articolo 5

Le autorità competenti degli Stati membri istituiscono una base di dati informatizzata conformemente alle disposizioni degli articoli 14 e 18 della direttiva 97/12/CE.

Entro il 31 dicembre 1999 le basi di dati informatizzate sono rese totalmente operative e, a partire da tale data, contengono tutti i dati richiesti ai sensi della suddetta direttiva.

### Articolo 6

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ciascun animale da identificare in conformità dell'articolo 4 l'autorità competente rilascia un passaporto entro 14 giorni dalla notifica della nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, entro 14 giorni dalla notifica della nuova identificazione da parte dello Stato membro interessato, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3. L'autorità competente può rilasciare alle stesse condizioni un passaporto per gli animali provenienti da un altro Stato membro. In tal caso il passaporto che accompagna l'animale al momento dell'arrivo viene consegnato all'autorità competente, la quale lo restituisce allo Stato membro che lo ha rilasciato.

Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può tuttavia stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, in quali circostanze il termine massimo può essere prorogato.

2. Gli animali sono scortati dal passaporto ad ogni loro spostamento.

3. In deroga al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, gli Stati membri:

— che dispongono di una base di dati informatizzata che già prima del 1° gennaio 2000 sia, a giudizio della Commissione, pienamente operativa ai sensi dell'articolo 5, possono stabilire che sia rilasciato un passaporto solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario e che gli animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in caso di spostamento dal loro territorio al territorio di un altro Stato membro, nel qual caso il passaporto contiene dati provenienti dalla base di dati informatizzata.

In tali Stati membri il passaporto che accompagna l'animale al momento dell'importazione da un altro Stato membro è consegnato, all'arrivo, all'autorità competente,

— possono, anteriormente al 1° gennaio 2000, autorizzare il rilascio di passaporti collettivi per gruppi di animali che vengono spostati all'interno del loro territorio, sempreché tali gruppi abbiano la stessa origine e la stessa destinazione e siano accompagnati da un documento veterinario.

4. In caso di decesso di un animale, il detentore restituisce il passaporto all'autorità competente entro sette giorni dalla data del decesso. Se l'animale è inviato ad un macello, il gestore del macello provvede a restituire il passaporto all'autorità competente.

5. Nel caso di animali esportati in paesi terzi, l'ultimo detentore consegna il passaporto all'autorità competente nel luogo di esportazione.

### Articolo 7

1. Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori:

— tiene un registro aggiornato,

— non appena la base di dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all'autorità competente — entro 15 giorni e, a decorrere dal 1° gennaio 2000, entro sette giorni — tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo.

2. Ogni detentore completa, se del caso, il passaporto all'arrivo e prima della partenza di ciascun animale dall'azienda e provvede affinché il passaporto accompagni l'animale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

3. Il detentore fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, se del caso, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato.

4. Il registro, il cui formato dev'essere approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o in modo informatizzato ed è in qualsiasi momento disponibile presso l'azienda e, su richiesta, accessibile all'autorità competente per un periodo determinato dall'autorità medesima, che non può essere inferiore ai tre anni.

### Articolo 8

Gli Stati membri designano l'autorità competente per verificare il rispetto del presente titolo. Essi comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'identità dell'autorità suddetta.

### Articolo 9

Gli Stati membri possono porre a carico dei detentori di cui all'articolo 2 i costi connessi ai sistemi di cui all'articolo 3 e ai controlli previsti nel presente titolo.

### Articolo 10

Fatto salvo l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, la Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente titolo secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Queste modalità riguardano in particolare:

- a) le disposizioni relative ai marchi auricolari,
- b) le disposizioni relative al passaporto,
- c) le disposizioni relative al registro,
- d) i controlli minimi da effettuare,

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

- e) l'applicazione di sanzioni amministrative,
- f) le misure transitorie intese ad agevolare l'applicazione del presente titolo.

## TITOLO II

### ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE

#### Articolo 11

Gli operatori e le organizzazioni, quali definiti all'articolo 12, che

- siano tenuti, in virtù della sezione I del presente titolo, a etichettare le carni bovine nel punto di vendita e/o
- intendano, in virtù della sezione II del presente titolo, etichettare le carni bovine nel punto di vendita in modo da fornire informazioni, diverse da quelle prescritte all'articolo 13, circa talune caratteristiche o condizioni di produzione delle carni etichettate o dell'animale da cui sono tratte,

si attengono alle disposizioni del presente titolo.

Il presente titolo si applica fatte salve le disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio.

#### Articolo 12

Ai fini del presente titolo si intende per:

- «carni bovine»: i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91;
- «etichettatura»: l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio, inclusa la comunicazione di informazioni al consumatore nel punto di vendita,
- «organizzazione»: un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi di carni bovine.

## Sezione I

### Sistema comunitario obbligatorio di etichettatura delle carni bovine

#### Articolo 13

#### Regole generali

1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine nella Comunità sono tenuti a etichettarle conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Il sistema di etichettatura obbligatorio permette di evidenziare il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale, dall'altro, oppure, ove ciò sia sufficiente a permettere di controllare la veridicità delle informazioni che figurano sull'etichetta, il gruppo di animali in questione.

2. L'etichetta reca le seguenti indicazioni:

- un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzia il nesso tra le carni e l'animale o gli animali; tale numero può essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali,
- il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e la regione o lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello; l'indicazione deve recare le parole «Macellato in [nome della regione, dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]»,
- il numero di approvazione dell'impianto di disossamento presso il quale sono stati disossati la carcassa o il gruppo di carcasse e la regione o lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale impianto; l'indicazione deve recare le parole «Disossato in [nome della regione, dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]»,
- la categoria dell'animale o degli animali da cui provengono le carni,
- la data della macellazione dell'animale o del gruppo di animali da cui provengono le carni,
- il periodo minimo ideale di frollatura delle carni bovine.

3. Tuttavia, gli Stati membri il cui sistema di identificazione e registrazione dei bovini, previsto al titolo I, fornisce dettagli sufficienti, possono decidere, per le carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio, l'indicazione obbligatoria di informazioni supplementari sulle etichette.

4. Il sistema obbligatorio previsto al paragrafo 3 non deve causare perturbazioni degli scambi tra gli Stati membri.

Le modalità di attuazione applicabili negli Stati membri che intendono valersi delle disposizioni del paragrafo 3 devono essere preventivamente approvate dalla Commissione.

5. Dal 1° gennaio 2003, gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:

- lo Stato membro, la regione o l'azienda, o il paese terzo, di nascita,
- tutti gli Stati membri, le regioni o le aziende, o i paesi terzi, in cui ha avuto luogo l'ingrasso,
- lo Stato membro, la regione o il macello, o il paese terzo, in cui ha avuto luogo la macellazione,
- lo Stato membro, la regione o l'impianto di disossamento, o il paese terzo, in cui ha avuto luogo il disossamento.

Tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, allevati, macellati e disossati

- nello stesso Stato membro, si può indicare «Origine: [nome dello Stato membro]» oppure «Origine: CE»,
- in più di uno Stato membro, si può indicare «Origine: CE» oppure «Origine: Stati membri della CE»,
- in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi, si può indicare «Origine: CE e non CE»,
- in uno o più paesi terzi, si può indicare «Origine: [nome del paese terzo o dei paesi terzi]» oppure «Origine: non CE».

#### Articolo 14

##### **Deroghe al sistema di etichettatura obbligatorio**

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, paragrafo 5, primi tre trattini, e paragrafo 6, gli operatori e le organizzazioni che producono carni bovine macinate, rifilature di carni bovine e tagli di carni bovine indicano sull'etichetta almeno gli Stati membri, le regioni o gli impianti di disossamento, o i paesi terzi, in cui ha avuto luogo la produzione delle carni bovine.

Se tali carni bovine sono prodotte

- nella stessa regione o nello stesso Stato membro, si può indicare «Prodotto in: [nome della regione o dello Stato membro]» oppure «Prodotto nella CE»,
- in più di uno Stato membro, si può indicare «Prodotto in: [nomi degli Stati membri]» oppure «Prodotto nella CE»,
- in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi, si può indicare «Prodotto in: [nomi degli Stati membri e dei paesi terzi]» oppure «Prodotto in paesi CE e non CE»,
- in uno o più paesi terzi, si può indicare «Prodotto in: [nome del paese terzo o dei paesi terzi]» oppure «Prodotto in paesi non CE».

2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, sesto trattino, gli operatori e le organizzazioni possono etichettare le carni di vitello senza indicare il periodo minimo di frollatura di tali carni.

#### Articolo 15

##### **Etichettatura obbligatoria delle carni bovine provenienti da paesi terzi**

In deroga all'articolo 13, le carni bovine importate nella Comunità, per le quali non sono disponibili tutte le informazioni di cui all'articolo 13, sono etichettate con la seguente indicazione:

«Origine: non CE», oppure «Macellato in: [nome del paese terzo]».

#### Articolo 16

##### **Carni bovine rintracciabili fino all'animale da cui provengono**

Gli operatori e le organizzazioni in grado di garantire il nesso tra l'identificazione delle carni bovine e l'animale da cui tali carni provengono sono autorizzati ad etichettarle con un logo specifico.

#### Sezione II

##### **Sistema di etichettatura volontario**

#### Articolo 17

##### **Regole generali**

1. Per le etichette contenenti indicazioni diverse da quelle previste alla sezione I del presente titolo, ciascun operatore e ciascuna organizzazione sottopone per informazione un disciplinare all'autorità competente di ogni Stato membro in cui ha luogo la produzione o la vendita delle carni bovine in questione. Tali notifiche preventive devono essere effettuate almeno un mese prima dell'etichettatura delle carni bovine. L'autorità competente può inoltre definire disciplinari da utilizzarsi nello Stato membro interessato, a condizione che la loro utilizzazione non sia obbligatoria.

Il disciplinare dell'etichettatura volontaria indica:

- le informazioni che devono figurare sull'etichettatura,
- le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni,
- il sistema di controllo che sarà applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dall'autorità competente e designato dall'operatore o dall'organizzazione; tali organismi devono rispondere ai criteri stabili nella norma europea EN/45011,
- nel caso di un'organizzazione, i provvedimenti da adottare nei confronti di qualsiasi membro che non rispetti il disciplinare.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i controlli dell'organismo indipendente possono essere sostituiti da controlli effettuati a cura di un'autorità competente. L'autorità competente deve in tal caso disporre del personale qualificato e delle risorse adeguate per effettuare i necessari controlli.

Le spese per i controlli previsti ai sensi del presente titolo sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applicano il sistema di etichettatura.

2. Il disciplinare garantisce anche il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale, dall'altro, oppure, ove ciò sia sufficiente a permettere di controllare la veridicità delle informazioni che figurano sull'etichetta, gli animali in questione.

3. Le informazioni indicate sull'etichetta sono:

- preventivamente notificate all'autorità competente,
- corrette e verificabili conformemente al disciplinare trasmesso all'autorità competente,
- chiare, non contenenti informazioni ingannevoli e comuni per tutte le carni bovine che contengono carni di animali diversi.

4. Se, entro un mese a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione del disciplinare, l'autorità competente non ha sollevato obiezioni, né ha richiesto informazioni supplementari sul disciplinare, l'operatore o l'organizzazione di cui trattasi sono autorizzati a etichettare le carni bovine, conformemente al disciplinare, a condizione che l'etichetta rechi il nome o il logo rispettivo.

5. Se la produzione e/o la vendita di carni bovine hanno luogo in due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri

- si prestano assistenza reciproca per garantire un efficace scambio d'informazioni sui disciplinari di etichettatura validi negli altri Stati membri,
- riconoscono i disciplinari validi negli altri Stati membri.

#### Articolo 18

##### **Sistema di etichettatura volontaria per le carni bovine provenienti da paesi terzi**

1. Se le carni bovine sono prodotte in tutto o in parte in un paese terzo, gli operatori e le organizzazioni sono autorizzati ad etichettare le carni bovine conformemente alle disposizioni della presente sezione soltanto se i relativi disciplinari sono stati presentati alle autorità competenti all'uopo designate dai singoli paesi terzi interessati e queste ultime non hanno sollevato obiezioni né richiesto ulteriori informazioni sui disciplinari, entro un mese dal ricevimento degli stessi.

2. La validità all'interno della Comunità dei disciplinari applicabili in un paese terzo è subordinata alla notifica preventiva alla Commissione, da parte del paese terzo,

- dell'autorità competente designata,

— delle procedure e dei criteri che detta autorità deve applicare nell'esaminare il disciplinare,

— di ciascun operatore e organizzazione il cui disciplinare è stato approvato dall'autorità competente.

La Commissione trasmette dette notifiche agli Stati membri.

Se, sulla base delle suddette notifiche, giunge alla conclusione che le procedure e/o i criteri applicati in un paese terzo non equivalgono ai criteri contemplati nel presente regolamento, la Commissione decide, previa consultazione del paese terzo di cui trattasi, che i disciplinari del suddetto paese non sono validi all'interno della Comunità.

#### Articolo 19

##### **Sanzioni**

Fatti salvi i provvedimenti adottati dall'organizzazione stessa o dall'organismo indipendente di cui all'articolo 17, qualora risulti che un operatore o un'organizzazione non hanno rispettato il disciplinare di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lo Stato membro può imporre condizioni supplementari da rispettare per il mantenimento dell'etichetta.

#### Sezione III

##### **Disposizioni generali**

#### Articolo 20

##### **Modalità di applicazione**

1. Fatto salvo l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, le modalità d'applicazione del presente titolo, definendo in particolare

- il numero massimo di animali facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 13,
- le categorie di animali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, quarto trattino,
- le carni bovine macinate, le rifilature di carni bovine e i tagli di carni bovine di cui all'articolo 14, paragrafo 1,
- il logo di cui all'articolo 16,
- le indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette.

2. La Commissione adotta inoltre, secondo la stessa procedura,

- a) misure intese ad agevolare la transizione dall'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 a quella del presente titolo,

b) misure intese a risolvere problemi pratici specifici. Se debitamente giustificate, tali misure possono derogare a determinate parti del presente titolo.

#### Articolo 21

### Designazione delle autorità competenti

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri designano l'autorità o le autorità incaricate dell'applicazione del presente titolo.

#### TITOLO III

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Articolo 22

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. I controlli previsti non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione ha la facoltà di effettuare per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Le eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro sono correlate alla gravità dell'infrazione. Se del caso, le sanzioni possono comportare una limitazione dei movimenti degli animali a destinazione o in provenienza dall'azienda del detentore.

2. Ogniqualvolta l'applicazione uniforme delle prescrizioni del presente regolamento lo richieda, gli esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità competenti:

- a) verificare che gli Stati membri rispettino le suddette prescrizioni;
- b) svolgere ispezioni in loco per assicurare che i controlli siano realizzati conformemente al presente regolamento.

3. Ogni Stato membro sul cui territorio venga svolta un'ispezione fornisce agli esperti veterinari della Commissione tutta l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'esito dei controlli svolti deve essere discusso con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima di redigere e diffondere una relazione finale.

4. Qualora lo ritenga giustificato in considerazione dell'esito dei controlli, la Commissione esamina la situazione nell'ambito del comitato veterinario permanente. Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis.

5. La Commissione controlla l'andamento della situazione; in funzione di tale andamento e secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis, essa può modificare o abrogare le decisioni di cui al paragrafo 3.

6. Se necessario, modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis.

#### Articolo 22 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/391/CEE, conformemente alla procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime un parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo citato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Qualora il Parlamento europeo indichi, con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione, di cui è prevista l'adozione e che è stato sottoposto a un comitato in virtù del presente regolamento, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, eccederebbe le competenze di esecuzione previste dal presente regolamento, la Commissione riesamina il progetto. La Commissione, tenuto conto della citata risoluzione, può presentare al comitato, rispettando i termini del procedimento in corso, un nuovo progetto di misure, continuare il procedimento ovvero presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta in base al trattato. La Commissione informa il Parlamento europeo e il comitato, motivando la sua decisione, del seguito che intende dare alla risoluzione del Parlamento europeo.

4. La Commissione adotta, fatto salvo il paragrafo 3, le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

6. Se il Parlamento europeo ritiene che una proposta presentata dalla Commissione in virtù del regolamento adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato eccede le competenze di esecuzione previste da tale regolamento, esso informa il Consiglio circa la sua posizione.

7. Il Consiglio può, se del caso alla luce di tale eventuale posizione, deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

#### Articolo 23

1. Il regolamento (CE) n. 820/97 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 820/97 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato I.

#### Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal [un mese dopo il giorno dell'entrata in vigore].

### ALLEGATO

#### TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 820/97	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 24
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 17, paragrafo 5
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 15	Articolo 18
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 2, primo trattino
Articolo 17	Articolo 19
Articolo 18	Articolo 20
Articolo 19	—
Articolo 20	Articolo 21
Articolo 21	Articolo 22
Articolo 22	Articolo 24

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine**

(1999/C 376 E/08)

COM(1999) 487 def. — 1999/0205(COD)

*(Presentata dalla Commissione il 27 ottobre 1999)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine <sup>(1)</sup>, prevede l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2000; in base alla proposta della Commissione, lo stesso articolo prevede anche che anteriormente a tale data siano stabilite le regole generali di un sistema obbligatorio.
- (2) La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 820/97 e che prevede le regole generali di applicazione del sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine. Le procedure richieste per l'adozione di tale regolamento non saranno probabilmente ultimate entro il 1° gennaio 2000.
- (3) In linea di principio, la mancata adozione di un nuovo regolamento comporterebbe l'entrata in vigore immediata del sistema obbligatorio basato sull'origine, senza che siano state approvate le regole generali di applicazione; ciò creerebbe una situazione molto incerta e insoddisfacente per gli operatori del settore delle carni bovine non solo nella Comunità, ma anche nei paesi terzi.
- (4) Si può evitare tale situazione insoddisfacente prorogando l'attuale regime volontario previsto dal regolamento (CE) n. 820/97 e rinviando di un anno l'entrata in vigore del sistema obbligatorio di etichettatura di cui all'articolo 19 dello stesso regolamento.
- (5) L'obiettivo principale del sistema di etichettatura delle carni bovine è la protezione della sanità pubblica, nella misura in cui esso è destinato a mantenere e consolidare la fiducia del consumatore nelle carni bovine, gravemente danneggiata dalla crisi della BSE. La base giuridica appropriata per il presente regolamento è pertanto l'articolo 152 del trattato.

(6) È quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio è sostituito dal seguente:

*«Articolo 19*

1. È istituito un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2001. Questo sistema obbligatorio non esclude tuttavia che uno Stato membro possa decidere di applicare il sistema solo su base facoltativa alle carni bovine commercializzate nel suo territorio. Il sistema di etichettatura previsto dal presente regolamento è valido fino al 31 dicembre 2000.

Basandosi sulla relazione di cui al paragrafo 3, il Parlamento e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 152 del trattato, adottano anteriormente al 1° gennaio 2001 le regole generali di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine applicabile da tale data, in conformità degli obblighi internazionali della Comunità.

2. Fatta salva una diversa decisione del Parlamento e del Consiglio, il sistema di etichettatura obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2001 dovrà, in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, rendere obbligatoria sull'etichetta, oltre all'indicazione prevista all'articolo 16, paragrafo 3, anche l'indicazione dello Stato membro o paese terzo in cui l'animale da cui provengono le carni è nato, degli Stati membri o paesi terzi in cui l'animale è stato allevato e dello Stato membro o paese terzo in cui l'animale è stato macellato.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 1° maggio 1999, le relazioni sull'attuazione del sistema di etichettatura delle carni bovine. La Commissione trasmette al Parlamento e al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione dei sistemi di etichettatura delle carni bovine nei vari Stati membri.

4. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e registrazione dei bovini possono imporre, già prima del 1° gennaio 2001, un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine per gli animali nati, allevati e macellati nel loro territorio. Possono altresì stabilire che uno o più elementi d'informazione previsti all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, siano indicati sulle etichette.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

5. Il sistema obbligatorio previsto al paragrafo 4 non deve causare perturbazioni degli scambi tra gli Stati membri. Le modalità di attuazione applicabili negli Stati membri che intendono valersi delle disposizioni del paragrafo 4 devono essere preventivamente approvate dalla Commissione.

6. Entro il 1° gennaio 2001 il Parlamento e il Consiglio, che deliberano in conformità della procedura di cui all'articolo 152 del trattato, decidono in merito all'eventualità e all'opportunità di prevedere l'indicazione obbligatoria di

dati diversi da quelli di cui al paragrafo 2, nonché di estendere il campo di applicazione del presente regolamento a prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 13, primo trattino».

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

---

**Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali all'attuazione della politica comune della pesca**

(1999/C 376 E/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 541 def. — 1999/0218(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 27 ottobre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento n. 1181/98 <sup>(2)</sup> prevede che un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (in appresso denominato CSTEP) valuti regolarmente la situazione delle risorse alieutiche e le sue conseguenze economiche;
- (2) considerando che il codice di condotta per la pesca responsabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'accordo delle Nazioni Unite per la gestione e la conservazione degli stock transzonali e degli stock ittici altamente migratori sottolineano l'esigenza di promuovere i lavori di ricerca e raccolta dei dati al fine di migliorare le conoscenze scientifiche;
- (3) considerando che la Comunità deve partecipare all'impegno per la conservazione delle risorse alieutiche nelle acque internazionali, conformandosi in particolare alle disposizioni adottate dalle organizzazioni regionali per la pesca;
- (4) considerando che, per procedere alle valutazioni scientifiche necessarie alla politica comune della pesca (in appresso denominata PCP), è indispensabile raccogliere dati completi, che riguardino la biologia delle risorse, le flotte e la loro attività, nonché le questioni economiche e sociali;
- (5) considerando che è auspicabile che la raccolta di tali informazioni specifiche sia coordinata con informazioni statistiche;
- (6) considerando che occorre, a livello comunitario, definire le priorità ed armonizzare le procedure di raccolta e trattamento dei dati all'interno della Comunità, per garantire

la coerenza complessiva del dispositivo e ottimizzare il rapporto costo/efficacia, definendo un quadro pluriennale stabile;

- (7) considerando che le analisi scientifiche necessitano non tanto di dati dettagliati elementari, quanto di dati aggregati, ottenuti raggruppando e trattando i dati dettagliati su una scala appropriata;
- (8) considerando che i regolamenti vigenti in materia, in particolare i regolamenti (CEE) n. 3759/92 <sup>(3)</sup>, (CEE) n. 2847/93 <sup>(4)</sup>, (CE) n. 685/95 <sup>(5)</sup> e (CE) n. 779/97 <sup>(6)</sup> del Consiglio e (CE) n. 2090/98 <sup>(7)</sup>, n. 2091/98 <sup>(8)</sup> e n. 2092/98 <sup>(9)</sup> della Commissione contengono disposizioni sulla raccolta e sulla gestione dei dati relativi alle navi da pesca, alle loro attività ed alle loro catture, nonché alla sorveglianza dei prezzi, di cui occorre tenere conto per definire un dispositivo generale;
- (9) considerando che le disposizioni regolamentari vigenti non riguardano tutti i settori per i quali devono essere raccolti dati al fine di consentire analisi scientifiche complete ed affidabili; che esse riguardano dati individuali o globali e non dati aggregati al livello appropriato per le valutazioni scientifiche; che è quindi opportuno adottare nuove disposizioni per consentire la creazione di serie pluriennali di dati aggregati realmente accessibili agli utilizzatori competenti ed autorizzati;

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, del 20.10.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento n. 2346/98, (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71 del 31.3.1995, pag. 5).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio del 24 aprile 1997 recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico (GU L 113 del 30.4.1997, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27).

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 2091/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell'ambito dei programmi d'orientamento pluriennali (GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 36).

<sup>(9)</sup> Regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 47).

<sup>(1)</sup> GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.

(10) considerando che per valutare le risorse e la situazione economica del settore occorre raccogliere dati biologici su tutte le catture, compresi i rigetti, valutare l'abbondanza di determinati stock indipendentemente dalla pesca commerciale, raccogliere informazioni sulle capacità di cattura e sugli sforzi di pesca, nonché dati che spieghino la formazione dei prezzi e consentano di giudicare la situazione economica delle imprese di pesca e dell'industria di trasformazione dei prodotti della pesca e l'evoluzione dei posti di lavoro collegati a tali settori;

(11) considerando che è opportuno dare la priorità ai dati strettamente necessari alle valutazioni scientifiche, ma che occorre anche promuovere un programma esteso che consenta di migliorare tali valutazioni;

(12) considerando che occorre associare la comunità scientifica, gli operatori del settore alieutico e gli ambienti interessati alla definizione delle norme relative alla raccolta e alla gestione dei dati; che il regolamento (CEE) n. 3760/92 prevede, all'articolo 16, l'istituzione del CSTEP e che la decisione 71/128/CEE della Commissione <sup>(1)</sup> istituisce un comitato consultivo per la pesca (in appresso denominato CCP), i quali costituiscono gli organi appropriati per raccogliere i pareri necessari;

(13) considerando che i programmi comunitari per la raccolta e la gestione dei dati alieutici devono essere attuati sotto la responsabilità diretta degli Stati membri; che a tal fine è opportuno che questi ultimi definiscano programmi nazionali coerenti con quelli comunitari;

(14) considerando che la realizzazione dei programmi nazionali per la raccolta e la gestione dei dati alieutici può richiedere spese consistenti; che i benefici di tali programmi si percepiscono soprattutto su scala comunitaria; che occorre pertanto prevedere un contributo finanziario della Comunità alle spese degli Stati membri; che tale contributo è disciplinato dalla decisione 1999/.../CE (decisione sul contributo finanziario relativo alla raccolta dei dati e agli studi);

(15) considerando che i dati aggregati previsti dal presente regolamento devono essere inseriti in basi di dati informatizzate per essere accessibili agli utilizzatori autorizzati e per consentire scambi; che è prevista la trasmissione di dati scientifici specifici da parte di organizzazioni internazionali, come il Consiglio Internazionale per l'esplorazione del mare e le organizzazioni regionali di pesca;

(16) considerando che occorre stabilire una procedura per definire le modalità di applicazione del presente regolamento, specificando in particolare i dati che devono essere raccolti, nonché le regole per l'organizzazione informatica, la trasmissione dei dati aggregati e l'accesso ai medesimi;

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione del 25 febbraio 1971, che istituisce un Comitato consultivo per la pesca (GU L 68 del 22.3.1971, pag. 18), modificata da ultimo dalla decisione 1999/478/EC (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70).

(17) considerando che lo svolgimento dei programmi di raccolta e gestione dei dati dev'essere sottoposto a una valutazione regolare; che occorre esaminare, a medio termine, la possibilità di estendere i settori considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati necessari a valutare la situazione delle risorse alieutiche e del settore della pesca.

La responsabilità della raccolta dei dati spetta agli Stati membri.

#### Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per

- a) «serie pluriennali»: dati che misurano l'evoluzione di uno stesso parametro nel corso di vari anni;
- b) «dati aggregati»: risultati del trattamento dei dati relativi a un gruppo di navi per un intervallo di tempo e, se del caso, per un settore geografico determinato, al fine di ottenere una stima globale rappresentativa dell'insieme;
- c) «maglia spazio-temporale»: combinazione di una suddivisione regolare di una zona geografica in settori e di un periodo di tempo.

#### TITOLO I

#### Principi generali relativi alla raccolta e alla gestione dei dati

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri costituiscono serie pluriennali che rispondano alle esigenze delle analisi scientifiche, contengano informazioni biologiche ed economiche e corrispondano a dati aggregati. I metodi utilizzati sono costanti nel tempo, armonizzati a livello comunitario e conformi alle disposizioni internazionali in materia.

2. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di raccolta di dati e in particolare i regolamenti di cui all'articolo 4, punti 2 e 3, gli Stati membri

- a) definiscono programmi per la raccolta di dati complementari a tali obblighi o relativi a settori non contemplati da tali obblighi, ricorrendo eventualmente a campionamenti;
- b) specificano le procedure di trattamento che consentono di ottenere dati aggregati;
- c) provvedono affinché i dati da cui si ottengono dati aggregati restino disponibili per poter essere eventualmente oggetto di nuovi calcoli.

#### Articolo 4

Gli Stati membri raccolgono informazioni

1. che consentano di conoscere o stimare tutte le catture per stock, compresi gli eventuali rigetti, e se del caso di suddividere tali catture per gruppo di navi, per zona geografica e per periodo; le catture sono oggetto di campionamenti biologici; gli Stati membri fanno inoltre effettuare campagne scientifiche in mare per valutare l'abbondanza e la distribuzione degli stock indipendentemente dai dati ottenuti dalla pesca commerciale, relativamente agli stock per i quali tali valutazioni sono possibili e utili;
2. necessarie per valutare l'evoluzione della potenza di pesca e dell'attività delle diverse flotte; a tale scopo, da un lato, vengono eseguite sintesi sulla base dei dati raccolti nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 685/95 e (CE) n. 779/97 del Consiglio e (CE) n. 2090/98, n. 2091/98 e n. 2092/98 della Commissione e, dall'altro, gli Stati membri raccolgono, ove necessario, informazioni complementari;
3. che consentano di sorvegliare i prezzi relativi alle diverse catture e la formazione di tali prezzi; i dati raccolti nel quadro del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono raggruppati e sintetizzati; vengono inoltre raccolti dati complementari per coprire tutti gli sbarchi nei porti comunitari ed extra-comunitari, nonché le importazioni;
4. necessarie per valutare la situazione economica del settore:
  - a) per quanto riguarda le flotte da pesca
    - i prodotti delle vendite e le altre entrate finanziarie (sovvenzioni, riscossioni d'interessi, ecc.),
    - i costi di produzione,
    - dati che consentano di descrivere l'occupazione in mare;
  - b) per quanto riguarda l'industria di trasformazione dei prodotti della pesca
    - la produzione espressa in quantità e valore per alcune categorie di prodotti da determinarsi,
    - il numero d'impres e il numero di posti di lavoro,
    - l'evoluzione dei costi di produzione e la loro struttura.

#### TITOLO II

### Procedura per la definizione del contenuto dei programmi comunitari e nazionali

#### Articolo 5

1. La Commissione definisce, secondo la procedura prevista all'articolo 18 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 3760/92, da una parte, un programma comunitario minimo comprendente le informazioni strettamente necessarie alle valutazioni scientifiche, dall'altra, un programma comunitario esteso com-

prendente, oltre ai dati previsti dal programma minimo, informazioni che consentano di migliorare in modo decisivo le valutazioni scientifiche. Tali programmi sono definiti per periodi di sei anni, il primo dei quali comprende gli anni dal 2000 al 2005 compresi.

2. Sia il programma minimo, sia quello esteso specificano in particolare:

- a) le rubriche considerate, ossia
  - l'elenco degli stock a cui si riferiscono i dati,
  - le zone e le risorse che saranno oggetto delle campagne scientifiche in mare di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
  - i parametri da considerare per seguire l'evoluzione della potenza di pesca,
  - le specie i cui prezzi di sbarco dovranno essere sorvegliati e le eventuali suddivisioni in categorie commerciali per una stessa specie,
  - le voci o i gruppi di voci contabili pertinenti ai fini della sorveglianza economica delle imprese alieutiche e dell'industria di trasformazione,
  - il tipo di posti di lavoro che è opportuno sorvegliare;
- b) il livello di aggregazione dei dati raccolti, ossia
  - le maglie spazio-temporali, definendo l'estensione dei settori geografici di riferimento e dell'intervallo di tempo da considerare,
  - la delimitazione dei gruppi di navi e/o di porti, nonché dei settori dell'industria di trasformazione; i gruppi di navi corrispondono a sottosegmenti dei programmi di orientamento pluriennali (POP) e sono coerenti da una rubrica all'altra;
- c) eventualmente, gli obiettivi quantificati per quanto riguarda la precisione delle valutazioni o l'intensità dei programmi di campionamento.

#### Articolo 6

1. Ogni Stato membro definisce, per periodi di sei anni, il primo dei quali comprenderà gli anni dal 2000 al 2005 inclusi, un programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati. Si descriveranno, da un lato, la raccolta dei dati dettagliati, dall'altro, i trattamenti necessari per ottenere dati aggregati secondo i principi di cui all'articolo 3. Si specificheranno inoltre le relazioni di tale programma con i programmi comunitari definiti a norma dell'articolo 5.

2. Ogni Stato membro garantisce l'affidabilità e la stabilità delle procedure di raccolta e trattamento dei dati. Esso fornisce alla Commissione informazioni che consentano di valutare i mezzi effettivamente impiegati e l'efficacia delle procedure. Ai fini della raccolta e dell'analisi dei dati saranno utilizzate, laddove esistono, le definizioni internazionali o europee e i sistemi di classificazione appropriati.

3. Ogni Stato membro provvede affinché il suo programma nazionale comprenda, per quanto possibile, gli elementi del programma comunitario minimo di cui all'articolo 5 che lo riguardano.

4. Ogni Stato membro può sollecitare, a sostegno del suo programma nazionale, il contributo finanziario comunitario per tutti gli elementi che coincidono con quelli del programma comunitario minimo. Può inoltre chiedere un contributo finanziario comunitario per gli elementi complementari del suo programma nazionale corrispondenti a quelli del programma comunitario esteso, purché siano rispettate tutte le disposizioni relative al programma comunitario minimo.

Il contributo finanziario comunitario è stabilito secondo le modalità previste dalla decisione 1999/.../CE (decisione sul contributo finanziario relativo alla raccolta dei dati e agli studi).

#### Articolo 7

1. Ogni Stato membro provvede affinché i dati aggregati dei programmi comunitari siano inseriti in basi di dati informatizzate.

2. I dati contemplati dal presente regolamento possono essere trasmessi dagli Stati membri alle organizzazioni internazionali competenti, conformemente alle norme specifiche di tali organizzazioni e alle modalità stabilite in virtù dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b. La Commissione è informata di tali comunicazioni e può, su sua richiesta, ricevere copia dei dati per via informatica.

3. Tutti i dati aggregati contemplati dai programmi comunitari sono accessibili per via informatica alla Commissione, che può metterli a disposizione del CSTEP.

4. I dati comunicati o raccolti, sotto qualsiasi forma, in virtù del presente regolamento sono coperti dal segreto professionale e beneficiano della stessa protezione prevista per dati analoghi dalla normativa nazionale degli Stati membri che li ricevono, nonché dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie.

### TITOLO III

#### Disposizioni finali

##### Articolo 8

1. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

2. Tali modalità di applicazione riguardano in particolare

- a) i programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
- b) l'organizzazione informatica, ossia

— le norme relative alla trasmissione di dati, compresa la trasmissione dei dati scientifici alle organizzazioni internazionali,

— i criteri d'interrogazione delle basi di dati e le norme minime che consentono agli utilizzatori autorizzati di accedere ai dati,

— i dati che saranno eventualmente raggruppati sotto la responsabilità diretta della Commissione,

— le disposizioni che garantiscono la protezione della riservatezza, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, i programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono definiti previa consultazione del CSTEP e del CCP.

##### Articolo 9

1. La Commissione, insieme al CSTEP e al CCP, esamina ogni anno, nell'ambito del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura, lo stato di avanzamento dei programmi nazionali.

2. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri e previa consultazione del CSTEP, la Commissione presenta, per ogni triennio e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2002, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si valutano i mezzi impiegati da ciascuno Stato membro, l'adeguatezza dei metodi utilizzati e i risultati raggiunti per quanto riguarda la raccolta e la gestione dei dati contemplati dal presente regolamento.

3. Anteriormente al 31 dicembre 2002, la Commissione esamina l'opportunità di estendere il settore preso in considerazione per le raccolte di dati previste dal presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione possono eseguire studi e progetti esplorativi nei settori importanti per la PCP, ma non contemplati dall'articolo 4, come l'acquacoltura, le relazioni tra la pesca e l'acquacoltura da un lato e l'ambiente dall'altro, l'occupazione indotta dalle attività di pesca e di acquacoltura. Tali studi e progetti possono beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità secondo le modalità previste dalla decisione 1999/.../CE (decisione sul contributo finanziario relativo alla raccolta dei dati e agli studi).

4. In base alla relazione e alle analisi di cui ai paragrafi 2 e 3, tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze della PCP, la Commissione valuta anteriormente al 31 dicembre 2002 l'opportunità di modificare il presente regolamento.

##### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze**

(1999/C 376 E/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 496 def. — 1999/0203(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 28 ottobre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e dell'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

sentito il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3294/94 <sup>(2)</sup>, prevede, all'articolo 13, che l'Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell'Osservatorio.

(2) Deve essere approvato l'accordo tra la Comunità e la Norvegia sulla partecipazione di questo paese all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, negoziato dalla Commissione europea a nome della Comunità europea.

DECIDE:

*Articolo 1*

L'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome della Comunità e a provvedere alla notificazione, mediante nota diplomatica, come previsto all'articolo 12 dell'accordo.

<sup>(1)</sup> GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 341 del 30.12.1994, pag. 7.

**Progetto — Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla partecipazione della Norvegia alle attività dell'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze**

LE PARTI CONTRAENTI,

consapevoli della necessità della cooperazione internazionale per la lotta contro le droghe e le tossicodipendenze nella società,

desiderose di ribadire gli strettissimi legami culturali, commerciali e sociali che storicamente uniscono l'Unione europea e la Norvegia, e specialmente i vincoli di cooperazione economica, politica e giuridica istituiti dall'accordo sullo Spazio economico europeo,

considerando che la Comunità europea ha concluso, con decisione 90/611/CEE, la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope <sup>(1)</sup>, nel prosieguo denominata «Convenzione di Vienna», ed ha depositato la dichiarazione relativa alla competenza di cui all'articolo 27 di tale convenzione <sup>(2)</sup>; che la Norvegia ha ratificato la Convenzione di Vienna il 14 novembre 1994;

considerando che la Comunità europea ha istituito, con regolamento (CEE) n. 302/93, del Consiglio <sup>(3)</sup> («il regolamento») l'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze («l'Osservatorio»);

considerando che il regolamento prevede all'articolo 13 che il Centro è aperto alla partecipazione dei paesi terzi che condividono gli interessi della Comunità e dei suoi Stati membri; che la Norvegia ha presentato domanda di partecipazione all'Osservatorio;

considerando che la Norvegia condivide gli obiettivi che il regolamento conferisce all'Osservatorio;

considerando che la Norvegia accetta la descrizione delle attività dell'Osservatorio e i suoi metodi di lavoro, nonché i settori prioritari indicati dal regolamento;

considerando che in Norvegia esiste un'istituzione idonea a essere inserita nella Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox),

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

*Articolo 1*

La Norvegia partecipa pienamente alle attività del centro, secondo le modalità previste dal presente accordo.

*Articolo 2*

**Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox)**

1. La Norvegia è inserita nella Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox).

2. La Norvegia notifica all'Osservatorio gli elementi costitutivi della rete di informazione nazionale entro 28 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, compreso il proprio Osservatorio nazionale, e fornisce le denominazioni

di tutti gli altri centri specializzati che potrebbero dare un utile contributo all'attività dell'Osservatorio.

3. Con decisione unanime dei membri del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio, è designato, in Norvegia, un centro specializzato con funzione di centro focale nazionale.

*Articolo 3*

**Consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione dell'Osservatorio invita un rappresentante della Norvegia a partecipare alle sue riunioni. Il rappresentante partecipa pienamente a tali riunioni senza diritto di voto. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può convocare, in casi eccezionali, una riunione ristretta ai soli rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea su questioni che interessano specificamente la Comunità e i suoi Stati membri.

Il consiglio di amministrazione, in seduta comune con la partecipazione di rappresentanti della Norvegia, stabilisce le modalità della partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio.

<sup>(1)</sup> GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU L 326 del 24.11.1990, pag. 57.

<sup>(3)</sup> GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1.

*Articolo 4***Comitato scientifico**

Il consiglio di amministrazione del centro invita un rappresentante della Norvegia a partecipare pienamente alle riunioni del comitato scientifico, senza diritto di voto.

*Articolo 5***Bilancio**

La Norvegia versa all'Osservatorio, una somma pari al 5,5 % del contributo di pertinenza dell'Unione europea, ad esclusione della sovvenzione versata ai centri focali nazionali della rete Reitox.

*Articolo 6***Protezione e riservatezza dei dati**

1. Qualora, in forza del presente accordo, l'Osservatorio inoltri alle autorità norvegesi, in ottemperanza alla legislazione nazionale, dati personali che non consentono l'identificazione di persone fisiche, tali dati possono essere utilizzati soltanto per lo scopo prescritto e alle condizioni stabilite dall'autorità che provvede all'invio.

2. I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti dall'Osservatorio alle autorità norvegesi possono essere pubblicati sempreché vengano osservate le norme comunitarie e norvegesi sulla diffusione e sulla riservatezza delle informazioni. I dati personali non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.

3. I centri specializzati designati in Norvegia non sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni classificate come riservate a norma della legislazione norvegese.

4. In relazione ai dati fornitigli dalle autorità norvegesi, l'Osservatorio è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento.

*Articolo 7***Status giuridico**

L'Osservatorio ha personalità giuridica di diritto norvegese e gode, in Norvegia, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione norvegese.

*Articolo 8***Responsabilità**

La responsabilità dell'Osservatorio è disciplinata dall'articolo 16 del regolamento.

*Articolo 9***Corte di giustizia**

La Norvegia riconosce la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione all'Osservatorio, in conformità all'articolo 17 del regolamento.

*Articolo 10***Privilegi**

La Norvegia accorda all'Osservatorio privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

*Articolo 11***Statuto del personale**

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini norvegesi in possesso dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore dell'Osservatorio.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento dell'ultima delle note diplomatiche che confermano l'avvenuto compimento da parte di ciascuna delle parti contraenti delle formalità riguardanti l'entrata in vigore dell'accordo.

*Articolo 13***Validità e recesso**

1. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.
2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data di questa notificazione.

---

**Dichiarazione della Commissione delle Comunità europee**

Durante la preparazione del bilancio, la Commissione inviterà l'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze a tenere nella massima considerazione le osservazioni presentate dalla Norvegia in merito al proprio contributo.

---